

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 ottobre 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 11 giugno 1998, n. 0208/Pres.

Legge regionale 15/1981, art. 26. Regolamento per gli acquisti che possono farsi in economia da parte del Servizio del trasporto pubblico locale della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti. Approvazione Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19 giugno 1998, n. 0225/Pres.

Approvazione Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli enti locali. Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 giugno 1998, n. 0232/Pres.

Legge regionale 49/1996, art. 39, comma 3. Regolamento regionale sui contratti delle Aziende sanitarie e dell'Agenzia regionale della sanità. Approvazione Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 giugno 1998, n. 0233/Pres.

Approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 1° luglio 1998, n. 0248/Pres.

Regolamento per l'attuazione degli interventi mirati all'abbattimento dei costi di riscaldamento per uso domestico nelle zone montane. Approvazione Pag. 11

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1998, n. 5.

Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, concernente l'elezione del consiglio regionale Pag. 13

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1998, n. 6.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti interventi di previdenza integrativa nonché nuovi interventi in materia Pag. 14

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1998, n. 11.

Disposizioni relative alla gestione dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici Pag. 19

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1998, n. 12.

Disposizioni in materia di inquinamento acustico ... Pag. 20

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1998, n. 13.

Modifica alla legge regionale 30 gennaio 1995 n. 9 (Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 «testo unico delle norme sulle indennità e la previdenza dei consiglieri regionali») Pag. 23

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1998, n. 14.

Interventi per la riqualificazione di siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane .. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1998, n. 15.

Agenzia regionale per la promozione turistica Pag. 26

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1998, n. 16.

Attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, in materia di funzioni conferite alla Regione in agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione Pag. 27

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1998, n. 17.

Disposizioni per il trasferimento di personale ai soggetti gestori del servizio idrico integrato Pag. 28

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1998, n. 18.

Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alle leggi regionali 4 marzo 1982, n.11 «Norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive» e 25 maggio 1992, n. 13 «Disciplina delle strutture ricettive ex-tralberghiere» Pag. 29

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1998, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 «Norme in materia di circolazione fuori strada per i veicoli a motore» Pag. 30

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale della Toscana 3 ottobre 1997, n. 72, recante: «Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati». (Legge regionale pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 37 del 13 ottobre 1997 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3^a serie speciale - n. 4 del 24 gennaio 1998) Pag. 31

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 11 giugno 1998, n. 0208/Pres.

Legge regionale 15/1981, art. 26. Regolamento per gli acquisti che possono farsi in economia da parte del Servizio del trasporto pubblico locale della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 5 agosto 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l'art. 26, secondo comma, della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 32, autorizza l'Amministrazione regionale ad acquistare apparecchiature di controlli inerenti alla sicurezza degli impianti a fune e delle loro parti componenti nonché attrezzature e materiali atti ad agevolare la regolare, funzionalità degli impianti stessi;

Rilevato che il terzo comma del sopracitato art. 26 come inserito dall'art. 2 della legge regionale 32/1996, stabilisce che i fondi necessari per gli acquisti di cui sopra vengono messi a disposizione del Direttore del Servizio del trasporto pubblico locale o di un funzionario da lui designato, mediante apertura di credito;

Ravvisata l'opportunità di dare pratica attuazione a tale disposizione di legge, con apposito Regolamento, al sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante «Nuove disposizioni nell'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» e di autorizzare il Direttore del Servizio del trasporto pubblico locale all'acquisto, da eseguirsi in economia, delle apparecchiature ed attrezzature sopramenzionate;

Visto il testo del Regolamento in oggetto, allegato al presente decreto quale parte integrante;

Visto il parere favorevole espresso dal «Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente» nella seduta del 20 marzo 1998;

Visto l'art. 132 della legge regionale 7/1988 come sostituito dall'art. 24 della legge regionale 16 giugno 1993, n. 39;

Visto lo Statuto regionale ed in particolare l'art. 42;

Vista la legge sulla contabilità generale dello Stato ed in particolare l'art. 8 della stessa;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1055 del 9 aprile 1998 così come modificata con successiva deliberazione n. 1683, del 29 maggio 1998;

Decreta:

E approvato il «Regolamento per gli acquisti che possono farsi in economia da parte del Servizio del trasporto pubblico locale della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti», nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 giugno 1998

CRUDER

Registrato alla Corte dei conti Trieste, addì 15 luglio 1998

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 339

REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI CHE POSSONO FARSI IN ECONOMIA DA PARTE DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. In base all'art. 26 della legge regionale 15/1981, così come modificato dall'art. 2 della legge regionale 32/1996, il Servizio del trasporto pubblico locale della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti può procedere all'acquisto, eseguito in economia, di apparecchiature di controllo inerenti la sicurezza attiva e passiva degli impianti a fune, nonché di attrezzature e materiali atti ad agevolare la regolare funzionalità degli impianti stessi, anche da affidare in uso agli esercenti mediante apposita convenzione, come ad esempio strumenti elettromeccanici per il controllo dei materiali e delle parti componenti gli impianti, strumentazioni di misura per il controllo, la registrazione e l'elaborazione di dati ed eventi inerenti il funzionamento ecc. Sono compresi pure gli acquisti di hardware e software necessari allo sviluppo dei sopradetti compiti ed attività.

Art. 2.

Limite di importo

1. Il limite di importo per ogni singolo acquisto è fissato nella misura massima di L. 30.000.000, al netto di IVA.

Art. 3.

Procedure

1. I preventivi di spesa per l'acquisto di un bene devono essere richiesti ad almeno 3 ditte ritenute idonee alla fornitura, eccetto il caso che si tratti di una strumentazione la cui specificità limiti necessariamente il ricorso a due o addirittura ad una sola ditta.

2. Sui preventivi di spesa è richiesto il parere di congruità da parte del Direttore del Servizio.

3. Per l'acquisto di materiale di consumo, ricambi e di quant'altro necessari per la funzionalità delle apparecchiature già acquistate, di importo inferiore a L. 500.000 ovvero per l'acquisto di beni di importo inferiore a tale cifra, non è necessaria la procedura di cui al primo e secondo comma.

Art. 4.

Regolare fornitura

1. Tutti i beni acquistati e le relative spese, prima che se ne disponga il pagamento, devono essere verificati dal direttore del servizio preposto all'ufficio o da persona esperta da esso designata che rilascia il certificato di regolare fornitura.

Art. 5.

Liquidazione delle spese a pagamento

1. La liquidazione di tutte le spese di cui al presente Regolamento avverrà previa presentazione di fattura, dopo l'emissione del certificato di regolare fornitura.

2. I documenti di cui al comma 1 devono essere prodotti in originale da allegare al titolo di spesa ed in copia da conservare agli atti e corredati dalla prescritta presa in carico e, se del caso, dal parere di congruità.

3. Il pagamento sarà disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale, intestate al direttore del servizio.

4. Per il pagamento relativo a provviste minute di cui al terzo comma dell'art. 3, il funzionario delegato potrà effettuare dei prelievi in contanti sulle aperture di credito previste dal precedente comma.

Art. 6.

Rendicontazione delle spese

1. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

CRUDER

98R0684

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19 giugno 1998, n. 0225/Pres.

Approvazione Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli enti locali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 19 agosto 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il comma 1 dell'art. 107 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e d'investimento dell'ente locale;

Visto l'art. 4, punto 1-bis, dello Statuto speciale d'autonomia, nonché le norme d'attuazione approvate con il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, che hanno trasferito tutte le funzioni amministrative concernenti gli enti locali dallo Stato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto di dare applicazione all'art. 107 del decreto legislativo n. 77 del 1995 per i comuni del Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 110 del decreto legislativo n. 77 del 1995, il quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo stesso, determina le classi demografiche relative ai comuni e i criteri di computo della popolazione residente;

Osservato che occorre:

a) far riferimento alle classi demografiche individuate dall'art. 110 del decreto legislativo n. 77 del 1995;

b) tener conto, nella determinazione dei compensi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 77 del 1995, della classe demografica, della spesa di funzionamento e della spesa per investimenti dei singoli enti;

Rilevato che i componenti degli organi di revisione degli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia debbono affrontare mediamente un carico di lavoro, che varia direttamente in funzione della dimensione demografica degli enti stessi, tale da ritenere congrui i limiti massimi dei compensi indicati nella tabella A allegata al Regolamento;

Ritenuto che, dovendo tener conto delle spese di funzionamento e delle spese d'investimento degli enti locali, il limite massimo del compenso base sia maggiorato sino a un massimo del cinque per cento, qualora la spesa pro-capite di funzionamento (titolo II della spesa desumibile dal bilancio di previsione) di ciascun ente, sia superiore alla corrispondente media regionale per fasce demografiche, nonché sino a un massimo del cinque per cento, qualora la spesa pro-capite d'investimento (titolo II della spesa desumibile dal bilancio di previsione) sempre dello stesso ente, sia superiore alla corrispondente media regionale per fasce demografiche;

Ritenuto di ricavare le medie regionali per fasce demografiche dai dati dei bilanci di previsione dei Comuni e delle province relativi all'esercizio 1996 e di far riferimento alla popolazione quale essa risulta dai dati ISTAT riferiti al 31 dicembre 1996;

Ritenuto altresì che le suddette maggiorazioni possano essere cumulabili fra loro;

Sentita la Consulta Regione-Enti locali, sottocommissione Finanza locale, nella seduta del 16 aprile 1998;

Sentito il competente Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali, che si è espresso sul Regolamento, predisposto dalla Direzione regionale per le autonomie locali, nella seduta del 15 maggio 1998;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale d'autonomia;
Visto l'art. 27 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1757 di data 29 maggio 1998;

Decreta:

1) È approvato il Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi spettante ai componenti degli organi di revisione degli enti locali, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2) È fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3) Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 19 giugno 1998

CRUDER

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 29 luglio 1998
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 373*

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente Regolamento fissa i limiti massimi del compenso annuo spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

Determinazione del compenso

1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante a ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province è pari all'importo indicato nella tabella A, allegata al presente Regolamento, con riferimento al tipo di ente e alla fascia demografica. L'importo risultante dalla tabella è maggiorato:

a) sino a un massimo del 5 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media regionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente Regolamento;

b) sino a un massimo del 5 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimento pro-capite, desumibile dal bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media regionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente Regolamento.

2. Le maggiorazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono cumulabili fra loro.

Art. 3.

Rimborso spese

1. Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, che hanno la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richieste presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni.

2. Ai componenti stessi spetta, ove questo sia necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.

(Omissis).

98R0685

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 giugno 1998, n. 0232/Pres.

Legge regionale n. 49/1996, art. 39, comma 3. Regolamento regionale sui contratti delle Aziende sanitarie e dell'Agenzia regionale della sanità. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 dell'26 agosto 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 dicembre 1996 n. 49 e successive modificazioni recante «Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria»;

Visto in particolare l'art. 38 di detta legge, il quale dispone che le Aziende sanitarie regionali provvedono ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed ai servizi in genere, mediante contratti secondo le procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale e da apposito regolamento regionale sui contratti da adottarsi in conformità a quanto previsto dal successivo art. 39;

Visto il precitato art. 39 della legge regionale 49/1996;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

Atteso che sul medesimo regolamento il Comitato dipartimentale per i servizi sociali ha espresso parere favorevole nella seduta del 4 giugno 1998;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Vista la deliberazione giunta n. 1839 del 5 giugno 1998;

Decreta:

È approvato, ai sensi dell'art. 39, comma 3° della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 e successive modificazioni, il «Regolamento regionale sui contratti delle Aziende sanitarie e dell'Agenzia regionale della sanità», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 23 giugno 1998

CRUDER

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 29 luglio 1998
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 375

REGOLAMENTO REGIONALE SUI CONTRATTI DELLE AZIENDE SANITARIE E DELL'AGENZIA REGIONALE DELLA SANITÀ (EX ART. 39, LEGGE REGIONALE N. 49/1996)

TITOLO I

Capo I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Premessa ed oggetto

1. Il presente regolamento viene adottato in attuazione degli articoli 38 e 39 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 ed ha ad oggetto ogni rapporto contrattuale, con esclusione di quelli regolati

da specifiche disposizioni di legge, che comporti un'uscita patrimoniale per le Aziende sanitarie regionali e per la Agenzia regionale della sanità, di seguito denominate «Aziende».

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario secondo quanto stabilito dall'art. 46 della legge regionale n. 49/1996.

3. Il presente regolamento si conforma alle preminenti fonti normative comunitarie ed a quelle dello Stato che regolano la materia contrattuale degli enti pubblici.

Art. 2.

La programmazione degli acquisti

1. L'attività di programmazione degli acquisti è volta a definire nell'ambito degli obiettivi dell'Azienda, fabbisogni, modalità e tempi degli acquisti di beni e servizi.

2. Costituiscono strumento del processo di programmazione e gestione degli acquisti i «budget di risorsa» inerenti l'acquisto di beni o servizi approvati annualmente dal Direttore generale.

3. Il «budget di risorsa» rappresenta la disponibilità ad acquistare assegnata ad un responsabile aziendale.

Art. 3.

Pubblicità dei fabbisogni di acquisto

1. Le Aziende pubblicano annualmente sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, un documento contenente i fabbisogni di acquisto maggiormente significativi.

2. Il documento di cui al comma 1 si uniforma ai contenuti del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 e assolve gli obblighi di pubblicità previsti dal medesimo decreto.

Art. 4.

Relazioni tra soggetti d'impresa - Aziende

1. Le Aziende attivano un sistema di reciproca informazione con i fornitori di beni e servizi promuovendo idonea attività conoscitiva dei prodotti innovativi esistenti sul mercato.

Art. 5.

Valutazione qualità

1. Le Aziende predispongono sistemi di valutazione della qualità del bene-servizio acquistato.

2. I sistemi di valutazione devono essere idonei ad analizzare la coerenza e la congruità tra il bene-servizio fornito ed il risultato finale del servizio stesso.

Art. 6.

Unione d'acquisto e delega all'acquisto

1. Le Aziende possono procedere all'acquisto di beni e servizi anche associandosi fra di loro, con l'Agenzia regionale della sanità o per mezzo di essa.

2. Le Aziende possono delegare ad una o più di esse o all'Agenzia regionale della sanità parte o l'intero processo di acquisto di beni o servizi.

3. Per le modalità di acquisto di cui ai commi 1 e 2, può essere costituita una commissione comprendente rappresentanti delle Aziende associate o deleganti.

Art. 7.

Semplificazione processo di acquisto

1. In attuazione di principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, l'Azienda individua gli interventi finalizzati alla semplificazione del processo, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del presente regolamento.

2. La programmazione degli acquisti di beni e servizi è definita nel relativo budget di risorsa di cui all'art. 2.

3. Qualora non già stabilito dal suddetto budget, il Direttore generale o suo delegato, individuato ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 49/1996 e del conseguente regolamento di organizzazione aziendale, emana l'atto che individua:

- a) la scelta della procedura di aggiudicazione;
- b) i criteri di aggiudicazione;
- c) l'eventuale modalità di stipulazione del contratto;
- d) il contenuto essenziale del contratto;
- e) il responsabile del procedimento.

Art. 8.

Stipulazione dei contratti

1. I contratti sono stipulati dal Direttore generale o dal dirigente aziendale all'uopo delegato, in forma pubblica o privata nei casi consentiti coerentemente alle previsioni del presente regolamento.

2. I contratti possono essere inoltre stipulati mediante:

- a) scrittura privata firmata dall'offerente e dal Direttore generale o suo delegato;
- b) obbligazione stesa a piedi del capitolato;
- c) atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
- d) scambio di corrispondenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1335 del Codice civile.

Art. 9.

Forma dei contratti

1. Tutti gli atti per i quali la legge prescrive la forma scritta sono ricevuti in forma pubblica amministrativa da un dirigente aziendale all'uopo incaricato dal Direttore generale che provvede alla registrazione degli atti in base alle vigenti leggi sul registro e cura la tenuta dello speciale repertorio sul quale sono annotati i contratti dopo la stipulazione.

2. È fatta salva la possibilità di ricorrere a rogito notarile.

Art. 10.

Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie

1. L'Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie è strumento delle Aziende del Servizio sanitario regionale. Il coordinamento e la gestione dell'Osservatorio sono affidati all'Agenzia regionale della sanità.

2. Le funzioni dell'Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie sono le seguenti:

- a) acquisisce dalle Aziende dati e informazioni sugli acquisti di beni e servizi e sulle procedure e processi gestionali relativi agli acquisti stessi;
- b) verifica e mette a confronto i risultati delle procedure e dei processi di acquisto adottati nelle Aziende;
- c) elabora e rende disponibile alle Aziende l'informazione acquisita;
- d) propone nuovi strumenti amministrativi e gestionali nel settore degli acquisti.

3. Le attività e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio vengono proposte e definite in sede di Conferenza dei Direttori generali delle Aziende e sono vincolanti per le stesse.

Art. 11.

Norma di rinvio

1. Con successivo e separato atto regolamentare verranno approvati il capitolato generale per le forniture di beni e servizi ed i contratti tipo.

Capo II

NORME GENERALI DI PROCEDURA

Art. 12.

Scelta della procedura di aggiudicazione

1. La stipulazione dei contratti comportanti per le Aziende una uscita patrimoniale, avviene attraverso l'attivazione di una delle seguenti procedure di scelta del contraente:

- a) procedure aperte, nell'ambito delle quali tutti i soggetti interessati possono presentare offerte;
- b) procedure ristrette, nell'ambito delle quali possono presentare offerte solo i soggetti invitati dall'Azienda;
- c) procedure negoziate, nell'ambito delle quali l'Azienda, al di fuori dell'ipotesi degli acquisti in economia, consulta i soggetti potenziali futuri contraenti e negozia direttamente con uno o più di essi.

Art. 13.

Eccezionalità della procedura negoziata

1. L'Azienda può ricorrere alla procedura negoziata, previa pubblicazione del bando di gara, nei seguenti casi:

- a) qualora abbia offerte irregolari in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, ovvero offerte che risultino inammissibili a norma di disposizioni nazionali, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
- b) in casi eccezionali, quando l'oggetto del futuro contratto non consenta la fissazione preliminare e globale di un prezzo;
- c) quando la natura della prestazione renda impossibile stabilire specifiche contrattuali con sufficiente precisione, purché il contratto possa essere aggiudicato selezionando l'offerta migliore in base alle norme della procedura aperta o ristretta.

2. L'Azienda può aggiudicare il contratto mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara nei casi seguenti:

- a) qualora non vi siano offerte o non vi siano offerte appropriate in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali del contratto non siano sostanzialmente modificate;
- b) qualora, a causa di oggettivi motivi di natura tecnica od artistica, ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione del contratto possa venire affidata unicamente ad uno o a particolari soggetti;
- c) qualora l'appalto in questione risulti da un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili nella fattispecie, venire aggiudicato ad uno dei vincitori del concorso. In questo ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
- d) nella misura strettamente necessaria, qualora per l'estrema urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'Azienda, non possano essere osservati i termini per la procedura aperta e/o ristretta;
- e) per le prestazioni complementari non comprese nel progetto iniziale relativo al contratto aggiudicato, ma che, a causa di circostanze imprevedute, siano diventate necessarie per l'esecuzione della prestazione contrattuale, nei casi in cui:

1) tale prestazione complementare non possa venire separata sotto il profilo tecnico od economico dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'Azienda, ovvero;

2) tali prestazioni, pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, siano strettamente necessarie per il suo perfezionamento. Il valore complessivo stimato del contratto aggiudicato per le prestazioni complementari non può tuttavia superare il 30% dell'importo relativo al contratto principale;

f) per nuove prestazioni consistenti nella ripetizione di prestazioni analoghe già affidati allo stesso contraente in forza di un precedente contratto aggiudicato dalla stessa Azienda, purché tali prestazioni, complessivamente considerate al di sotto della soglia comunitaria, siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo contratto conformemente alle procedure di cui all'art. 12 del presente regolamento.

3. La possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per l'aggiudicazione delle prestazioni complementari deve essere indicata nel capitolato predisposto per la procedura fissata per il contratto princi-

pale e può avvenire entro i tre anni susseguenti la conclusione del contratto iniziale. A ciò si aggiunga ogni altra situazione in cui l'Azienda decida, con provvedimento motivato, di ricorrervi con riferimento a contratti il cui valore si collochi al di sotto della soglia comunitaria.

4. In tutti gli altri casi l'Azienda aggiudica i contratti con procedura aperta, ovvero con procedura ristretta e salvo gli acquisti in economia.

Art. 14.

Norme di procedura

1. Per ogni aggiudicazione l'Azienda redige un verbale scritto contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo dell'Azienda sanitaria stessa, l'oggetto ed il valore del contratto;
- b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione ed i motivi della loro scelta;
- c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi ed i motivi del rigetto;
- d) il nome dell'aggiudicatario e la motivazione della scelta della sua offerta nonché l'eventuale parte del contratto che l'aggiudicatario intenda concedere a terzi;
- e) nel caso di procedure negoziate le circostanze di cui al precedente art. 13 che giustificano il ricorso a tali procedure.

2. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'Azienda comunica ad ogni candidato od offerente respinto, che lo richieda per iscritto, i motivi del rigetto della sua offerta o candidatura, nonché, se trattasi di offerte, il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto.

Art. 15.

Utilizzo della procedura per l'esecuzione di servizi, lavori e provviste in economia

1. L'Azienda può avvalersi della facoltà di effettuare in economia la provvista di beni e materiali nonché l'esecuzione di lavori, servizi e riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione, quando le caratteristiche del bene da acquistare e le prestazioni da eseguire rendano la procedura in economia la sola idonea ad assicurare, nel caso concreto, efficienza, funzionalità ed economicità della gestione.

Art. 16.

Regolamento per l'esecuzione di servizi, lavori e provviste in economia

1. Il Direttore generale dell'Azienda emana, nell'ambito dei poteri di gestione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento per l'esecuzione di servizi, lavori e provviste in economia nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento.

2. Gli indirizzi e limiti ai quali deve uniformarsi il regolamento per l'esecuzione dei servizi, lavori e provviste in economia sono i seguenti:

- a) indicazione, per natura, dei servizi, lavori e provviste oggetto del regolamento;
- b) indicazione delle modalità di affidamento dei servizi, lavori e provviste in economia;
- c) limite massimo della spesa per ciascun servizio, lavoro e provviste che non potrà in ogni caso superare l'importo annuo di lire 30 milioni. Tale limite deve intendersi come soglia massima consentita in ragione annua e costituita dalla sommatoria degli acquisti, anche eventualmente frazionati nell'anno, di uno stesso bene, servizio o lavoro;
- d) soggetti cui affidare la possibilità di decidere lavori, servizi e/o beni da acquisire in economia, nonché le relative competenze, responsabilità e modalità di rendicontazione;
- e) rapporto tra i «budget di risorsa» e gli acquisti in economia.

Art. 17.

Istituzione di casse economiche

1. Al fine di provvedere all'ordinazione e pagamento delle minute spese ovvero alla riscossione diretta di somme dovute ad essa, l'Azienda può istituire una o più casse economiche.

2. Le minute spese devono intendersi quelle di modesta entità ed indispensabili per il funzionamento dell'Azienda e per la loro natura e per le esigenze di immediatezza dell'acquisizione del bene o della prestazione del servizio debbano essere pagate all'ordine ed in contanti.

3. La riscossione diretta di somme deve riguardare importi di modesta entità corrisposti dall'utente per lo più all'atto della prestazione e in tutti i casi in cui risulti più agevole, funzionale ed economico per l'utente la scelta di tale forma di versamento rispetto al versamento da effettuarsi per il tramite del tesoriere dell'Azienda.

Art. 18.

Regolamento per la gestione delle casse economiche

1. Il Direttore generale dell'Azienda emana, nell'ambito dei poteri di gestione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento per la gestione delle casse economiche.

2. Il regolamento di cui al comma 1 e quello previsto all'art. 16 possono formare un unico corpo normativo.

3. Gli indirizzi ed i limiti ai quali deve uniformarsi il regolamento per la gestione delle casse economiche sono i seguenti:

- a) indicazione del numero e la dislocazione delle casse economiche;
- b) indicazione della natura e limite massimo unitario delle minute spese;
- c) limite e durata dell'anticipazione per ogni cassa economica;
- d) individuazione o modalità per l'individuazione dei soggetti ai quali affidare la gestione delle singole casse economiche;
- e) modalità di rendicontazione delle minute spese e degli incassi effettuati per il tramite delle casse economiche;
- f) scritture e verifiche sulla gestione delle casse economiche.

TITOLO II

Capo I

NORME COMUNI DI PUBBLICITÀ

Art. 19.

Procedura aperta, ricezione della domanda

1. Nelle procedure aperte il termine di ricezione delle offerte viene stabilito dall'Azienda.

2. Sempreché siano stati richiesti in tempo utile, i capitolati d'oneri ed i documenti complementari devono essere inviati ai futuri potenziali contraenti dall'Azienda entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda.

3. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate dalla Azienda aggiudicatrice almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

4. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri ed i documenti o informazioni complementari non possano essere forniti entro il termine di cui al comma 3, o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini suddetti devono essere adeguatamente prorogati.

Art. 20.

Procedura ristretta e negoziata, ricezione della domanda

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, il termine di ricezione delle domande di partecipazione viene stabilito dalla Azienda in modo da non essere superiore a quaranta giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

2. L'Azienda invita simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai necessari documenti complementari. Essa contiene ove necessario:

a) l'indirizzo dell'ufficio al quale possono essere richiesti ulteriori documenti, il termine per presentare tale domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;

b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono essere spedite;

c) gli estremi del bando di gara pubblicato;

d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato.

3. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle offerte, stabilito dall'Azienda, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Tale termine può essere ridotto a fronte di comprovate esigenze organizzatorie.

4. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dall'Azienda almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

5. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine surriferito deve essere adeguatamente prorogato.

Art. 21.

Procedimenti di preselezione

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, l'Azienda seleziona, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti, quelli che verranno invitati a presentare una offerta, ovvero a negoziare, basandosi sulla natura, contenuto e requisiti della singola offerta, in relazione alle condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte.

2. Qualora l'Azienda aggiudichi un contratto mediante procedura ristretta, essa può fissare il numero massimo e minimo di soggetti qualificati che intende invitare, nonché quali altri limiti devono figurare nel bando di gara.

3. I limiti sono determinati in relazione alla natura del servizio da prestare, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo non superiore a venti. In ogni caso il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.

Art. 22.

Situazioni d'urgenza

1. Nel caso in cui l'urgenza renda impossibile rispettare i termini di cui all'art. 19 l'Azienda può stabilire i termini seguenti:

a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invio.

2. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalla Azienda almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per i canali più rapidi possibili. Quando vengono fatte mediante telegramma, telex, teletipo o per telefono, le domande devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al comma 1.

Art. 23.

Collaborazione di terzi

1. Nel capitolato d'oneri l'Azienda richiede all'offerente d'indicare, nella sua offerta, le parti del contratto per la cui esecuzione egli eventualmente intenda avvalersi di terzi.

Art. 24.

Raggruppamenti di imprese

1. Le offerte possono venire presentate da raggruppamenti di soggetti qualificati all'esecuzione di quel certo contratto.

TITOLO III

Capo I

I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Art. 25.

Criteri normali di valutazione delle offerte

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali riguardanti la remunerazione di particolari servizi, i criteri sui quali l'Azienda si fonda per l'aggiudicazione del contratto sono:

a) qualora il contratto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, vengono presi in considerazione, fra gli altri, i criteri quali la qualità; merito tecnico, caratteristiche estetiche funzionali, assistenza tecnica e servizio post vendita, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione, prezzo;

b) unicamente il prezzo più basso.

2. Qualora il contratto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, l'Azienda enuncia, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i criteri d'aggiudicazione di cui essa prevede l'applicazione possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita.

Art. 26.

Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione del contratto sia quello dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, l'Azienda può prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti, quando rispondano alle esigenze minime richieste dalla stessa Azienda ed indicate nel capitolato d'oneri.

2. L'Azienda indica nel bando se siano o no ammesse varianti.

Art. 27.

Offerta anomala

1. Se, per un determinato contratto, talune offerte presentano carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'Azienda, prima di poter eventualmente respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione che essa considera pertinenti e verifica detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

Art. 28.

Casi d'esclusione

1. Dalle procedure di scelta del contraente vien escluso colui il quale si viene a trovare in una delle seguenti situazioni:

a) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di sospensione dell'attività commerciale o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile prevista dalle leggi o dai regolamenti nazionali;

b) sia oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata, di un concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile previsto dalle leggi o dai regolamenti nazionali;

c) sia stato condannato per un reato relativo alla condotta professionale oggetto del futuro contratto, con sentenza passata in giudicato;

d) si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall'Azienda;

e) non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni legislative del Paese in cui è stabilito o di quello dell'Azienda;

f) non abbia adempiuto agli obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative del paese in cui è stabilito o di quello dell'Azienda;

g) si sia reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire le informazioni esigibili in applicazione del capitolato o non abbia fornito dette informazioni.

Art. 29.

Capacità economica e finanziaria

1. La prova della capacità finanziaria ed economica del contraente può venire fornita mediante una o più delle seguenti referenze:

a) idonee dichiarazioni bancarie o prova di un'assicurazione contro i rischi d'impresa;

b) la presentazione del bilancio o di estratti dello stesso, qualora la pubblicazione del bilancio sia prescritta dal diritto societario del Paese nel quale il prestatore di servizi è stabilito;

c) una dichiarazione del fatturato globale dell'impresa e del fatturato per i servizi cui si riferisce l'appalto, relativo ai tre ultimi esercizi finanziari.

2. L'Azienda precisa, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, la referenza o le referenze di cui al comma 1 da essa scelte, nonché le eventuali altre referenze da presentare.

3. Qualora per giustificati motivi il soggetto contraente non sia in grado di presentare le referenze richieste dall'Azienda, è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento che l'Azienda stessa ritenga appropriato.

Art. 30.

Altri criteri di valutazione dei requisiti

1. La capacità del futuro contraente ad eseguire il contratto può essere valutata, in particolare, con riferimento alla sua competenza, efficienza, esperienza ed affidabilità.

Art. 31.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

CRUDER

98R0686

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 giugno 1998, n. 0233/Pres.

Approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 33 del 19 agosto 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 184/Pres. del 20 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1996, Registro 1, foglio 306, emesso in esecuzione della deliberazione giuntale n. 1625 dell'11 aprile 1996, con il quale è stato approvato il «Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese»;

Rilevato che con comunicazione della Commissione europea 961c/213/04 del 23 luglio 1996 è stata successivamente modificata la disciplina in materia, con particolare riguardo ai limiti dimensionali delle imprese;

Atteso che il prelievo fiscale al momento dell'emanazione del Regolamento sopra indicato era rappresentato dall'IRPEG al 37% e dall'ILOR al 16,2%;

Atteso inoltre che dal 1° gennaio 1998 il regime di tassazione del reddito d'impresa è stato modificato con l'introduzione dell'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) fissata al 4,25% in sostituzione dell'ILOR;

Constatato che il tasso di riferimento/attualizzazione fissato dall'Unione Europea ha subito modificazioni;

Ritenuto che per una più agevole comprensione ed applicazione del regime di aiuto suddetto permanga la necessità di fornire un valore di conversione tra equivalente sovvenzione netta (E.S.N.) ed equivalente sovvenzione lorda (E.S.L.), avuto riguardo al prelievo fiscale ed al tasso di attualizzazione, in quanto l'E.S.L. risulta, per consuetudine, essere più nota presso le banche e gli utenti;

Ritenuto, pertanto, opportuno determinare un valore fisso di conversione dell'E.S.N. in E.S.L., sia nel caso che l'aiuto operi sotto forma di credito agevolato ovvero sotto forma di contributo in conto capitale sia come sommatoria degli aiuti anzidetti;

Vista la circolare n. 900043 del 5 febbraio 1998 con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992, ha individuato, tra l'altro, come base di calcolo, per i contributi in conto capitale, il periodo convenzionale di ammortamento dei beni oggetto dell'intervento agevolativo ed ha preso atto della nuova imposizione fiscale sul reddito d'impresa;

Ritenuto di adottare le medesime modalità di calcolo riferite ai periodi di ammortamento e all'imposizione fiscale per determinare i limiti di aiuto regionale che prevedono la forma del contributo in conto capitale;

Riscontrato che, applicando la metodologia in argomento ad un campione di domande presentate da imprese della Regione ai sensi della legge 488/1992, sulla base del tasso di attualizzazione vigente, della nuova imposizione fiscale e nei periodi convenzionali di ammortamento, il valore di conversione tra E.S.N. ed E.S.L., per i contributi in conto capitale, non cambia rispetto ai valori fissati con il Regolamento regionale sopra citato;

Verificato che la variazione sopra riscontrata determina, nel caso di aiuti sotto forma di credito agevolato che:

il 20% in E.S.N. corrisponde al 34% in E.S.L.;

il 15% in E.S.N. corrisponde al 25% in E.S.L.;

Riscontrato, inoltre, che per le forme di aiuto operanti esclusivamente sotto forma di credito agevolato la nuova imposizione fiscale determina una proporzionale variazione del coefficiente di conversione da E.S.L. in E.S.N. portando lo stesso, con arrotondamento per difetto, dallo 0,47 allo 0,59;

Vista la deliberazione giuntale n. 1933 del 5 giugno 1998 con la quale è stata revocata la deliberazione giuntale n. 1625 dell'11 aprile 1996;

Ritenuto, conseguentemente, di revocare il proprio decreto n. 0184/Pres. del 20 maggio 1996 e di approvare un nuovo Regolamento contenente gli adeguamenti alla citata Comunicazione del 23 luglio 1996 ed i nuovi valori di conversione fra E.S.N. ed E.S.L.;

Sentito il Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive nella seduta del 4 giugno 1998;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione giuntale n. 1935 del 5 giugno 1998;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, è revocato il proprio decreto n. 0184/Pres. del 20 maggio 1996.

È approvato il nuovo «Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese», nel testo allegato sub «A» al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollottino ufficiale* della Regione.

Trieste, 23 giugno 1998

CRUDER

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 29 luglio 1998
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 374

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI AIUTI A FAVORE DELLE IMPRESE COMMERCIALI E TURISTICHE, IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

Art. 1.

Imprese beneficiarie

1. Le imprese beneficiarie nel settore del commercio sono le imprese commerciali e di servizi nel settore commerciale iscritte nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. e nel R.E.C.

2. Le imprese beneficiarie nel settore del turismo sono le imprese che esercitano in via principale attività rientranti nel settore turistico iscritte nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.

3. Al fini degli aiuti sono considerate piccole imprese le imprese commerciali o turistiche che rispondono ai seguenti requisiti:

- a) numero di addetti inferiore a 50 dipendenti;
- b) fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU;
- c) possesso del requisito d'indipendenza quale definito al successivo comma 13.

4. Sono considerate medie imprese, ai fini degli aiuti, le imprese commerciali o turistiche che rispondono ai seguenti requisiti:

- a) numero di addetti inferiore a 250 dipendenti;
- b) fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;
- c) possesso del requisito d'indipendenza quale definito al successivo comma 13.

5. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro-annuo (ULA) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso. Il totale del numero degli occupati, espresso in ULA, viene arrotondato all'unità intera inferiore.

6. Per fatturato si intende l'ammontare netto del volume d'affari, che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie dell'impresa. Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio devono desumere il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda diretta ad ottenere un aiuto.

7. Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale così come definito dall'art. 2424 del Codice civile. Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio provvedono a dichiarare il totale dell'attivo secondo il prospetto «delle attività e delle passività» redatto con i criteri del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile.

8. I valori del fatturato e dell'attivo sono alternativi, in quanto deve essere scelto quello in base al quale l'impresa si colloca nella dimensione minore.

9. L'ammontare del fatturato e l'importo del totale di bilancio cui fare riferimento sono quelli dell'ultimo esercizio contabile di dodici mesi, quale risultante dal bilancio regolarmente approvato.

10. Per le imprese di nuova costituzione l'accertamento dei requisiti dimensionali viene effettuato sulla base della relazione tecnico-economica previsionale dell'investimento, che dovrà evidenziare i limiti dimensionali previsti per il primo anno di attività.

11. Il valore di conversione lira/ECU, per l'esercizio cui fa riferimento il bilancio, è quello stabilito con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge 4 agosto 1990, n. 227, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

12. Qualora un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, superi verso l'alto o verso il basso, i limiti del numero di dipendenti o dei massimali finanziari definiti dal presente Regolamento, perde o acquista la qualifica di «media impresa» o di «piccola impresa», soltanto se detta circostanza si sia ripetuta negli ultimi due esercizi.

13. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

a) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull'impresa;

b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.

14. I tre requisiti (numero massimo di dipendenti, fatturato o totale di bilancio, indipendenza), sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere. Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria, è necessario sommare i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese di cui essa detenga direttamente o indirettamente il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

Art. 2.

Aiuti agli investimenti

1. Gli aiuti agli investimenti a favore delle imprese commerciali o turistiche non possono superare i seguenti limiti massimi:

a) Zone coperte dalla deroga regionale dell'art. 92, paragrafo 3 c) del Trattato CE:

Provincia di Trieste. Comuni di: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorilgo della Valle, Sgonico, Trieste.

Provincia di Gorizia. Comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano-Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.

Provincia di Udine. Comuni di: Cervignano del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa.

1) Nel caso che l'aiuto operi esclusivamente sotto forma di credito agevolato:

il 20% E.S.N., corrispondente al 34% E.S.L., per le piccole imprese;

il 15% E.S.N., corrispondente al 25% E.S.L., per le medie imprese.

2) Nel caso che l'aiuto operi esclusivamente sotto forma di contributo in conto capitale:

il 20% E.S.N., corrispondente al 28% E.S.L., per le piccole imprese;

il 15% E.S.N., corrispondente al 21% E.S.L., per le medie imprese.

3) Nel caso di eventuale sommatoria di credito agevolato e contributi in conto capitale sullo stesso investimento, dopo aver calcolato i singoli interventi in E.S.L., il limite complessivo dovrà rapportarsi all'E.S.N., utilizzando i seguenti coefficienti di conversione:

E.S.L. riferita al credito agevolato x 0,59=E.S.N.;

E.S.L. riferita al conto capitale x 0,70=E.S.N.

4) La sommatoria dei due valori di E.S.N. non dovrà superare rispettivamente il:

20% per le piccole imprese;

15% per medie imprese.

b) Zone coperte dall'Obiettivo 5b dei fondi strutturali:

Comuni della zona montana:

Provincia di Udine: Amaro, Ampezzo, Alta Terme, Artegna, Attimis, Bordano, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Forgaria del Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Grimacco, Lauco, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Nimis, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Povoletto, Prato Carnico, Preone, Prepotto, Pulfero, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, S. Leonardo, San Pietro al Natisone, Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Torreano, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzona, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

Provincia di Pordenone: Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio, Vivaro.

Comuni della zona di pianura:

Provincia di Udine: Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Coseano, Dignano, Flaibano, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Palazzolo della Stella, Pocenia, Pozzuolo del Friuli, Precenico, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Teor, Varmo.

Gli aiuti non possono superare l'intensità del 20% E.S.L. per le piccole imprese e del 7,5% E.S.L. per le medie imprese.

c) Restanti zone del territorio regionale:

Gli aiuti non possono superare l'intensità del 15% E.S.L. per le piccole imprese e del 7,5% E.S.L. per le medie imprese.

2. Nel caso di contributi in conto interessi o di altre forme di credito agevolato, il calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda si effettua applicando la seguente formula stabilita dalla Commissione delle Comunità Europee:

$$S = A \times R \times X$$

laddove:

S = intensità espressa in equivalente sovvenzione lorda

A = elemento dono unitario, determinato sulla base delle tabelle attuariali comunitarie, che esprime il vantaggio rappresentato dalla riduzione di un punto di interessi a valere su un credito, il cui ammortamento sia determinato secondo il criterio dell'ammortamento lineare;

R = rapporto percentuale tra ammontare del finanziamento ed investimento dichiarato ammissibile, ivi comprese le scorte e le attrezzature laddove previste dalle norme di riferimento;

X = misura del contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato per il settore commerciale o turistico alla data della stipula del contratto di mutuo, o altro minor tasso, ed il tasso agevolato applicabile secondo le specifiche disposizioni di riferimento.

Art. 3.

Aiuti «de minimis»

1. Possono essere concessi alle imprese commerciali o turistiche aiuti rientranti nella categoria *de minimis* per un importo massimo di 100.000 ECU in tre anni, nei limiti fissati dalle leggi regionali vigenti, a decorrere dal momento della concessione del primo aiuto «*de minimis*». Tale importo comprende tutte le categorie di aiuti indipendentemente dalla loro forma e obiettivo, quali gli aiuti agli investimenti, alla formazione, aiuti per consulenza aziendale, aiuti per l'acquisizione di servizi e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dall'Unione europea.

2. Gli aiuti alla consulenza, alla formazione e alla diffusione di conoscenze non possono superare un'intensità massima del 50%.

3. L'ammontare massimo del contributo «*de minimis*» può essere raggiunto in una o più assegnazioni.

4. Gli aiuti *de minimis* possono rivestire anche la forma di prestiti agevolati, sgravi fiscali e garanzie sui prestiti. In tali casi gli aiuti devono essere convertiti in equivalente sovvenzione.

5. Il valore per la conversione Lira/ECU è quello fissato dall'art. 1, comma 11, del presente Regolamento, riferito all'anno precedente a quello di concessione del primo aiuto «*de minimis*».

CRUDER

98R0687

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 1° luglio 1998, n. 0248/Pres.

Regolamento per l'attuazione degli interventi mirati all'abbattimento dei costi di riscaldamento per uso domestico nelle zone montane. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 19 agosto 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con la legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 è costituito il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Premesso che ai sensi dell'art. 4 della citata legge regionale 10/1997 il fondo finanzia:

a) progetti a carattere sia settoriale, sia intersettoriale, integrati ai fini dello sviluppo di un'area geografica o ai fini di uno sviluppo tematico, ivi compresi gli aiuti finanziari alle imprese, entro i limiti delle norme comunitarie;

b) programmi e progetti finanziati dall'Unione europea o dallo Stato, aventi le finalità dei progetti di cui alla lettera a), alla cui realizzazione la Regione partecipa come soggetto cofinanziatore o come soggetto incaricato della gestione delle risorse finanziarie comunitarie e statali.

Considerato che con l'art. 4, comma 2, lettera b-bis) e comma 4-bis, della legge regionale 10/1997 introdotti dall'art. 13 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria regionale 1998) si dispone che le risorse del Fondo regionale per la montagna possono essere utilizzate nella misura massima del 30 per cento dello stanziamento annuale per l'attuazione degli interventi mirati alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico nei territori montani;

Atteso che le modalità per l'attuazione degli interventi di riduzione dei costi di riscaldamento ed in particolare i limiti di reddito per nucleo familiare, sono definiti, ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis, della legge regionale 10/1997, come modificato dall'art. 13 della legge regionale 3/1998, con apposito Regolamento;

Considerato, altresì, che gli interventi di cui sopra si estendono ai Comuni con un numero di gradi-giorno maggiore di 3000 appartenenti alla fascia climatica zona F individuata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 nell'ambito della suddivisione del territorio nazionale in sei zone climatiche in ragione dei gradi-giorno definita con il medesimo ed evidenziata nella tabella A allegata allo stesso;

Atteso che ai fini dell'individuazione dei limiti di reddito dei soggetti beneficiari a cui è destinato il contributo regionale si è tenuto conto del reddito medio per residente riscontrato nei comuni appartenenti alle Comunità montane della Regione;

Sentite le Comunità montane nella seduta della Commissione regionale per i territori montani del 5 maggio 1998 ed accolte le indicazioni emerse in quella sede;

Considerato che il Regolamento rielaborato per accogliere le indicazioni espresse dalla suddetta Commissione è stato sottoposto alla Prima Commissione permanente del Consiglio regionale nella seduta del 22 maggio 1998 che ha ritenuto di formulare alcune indicazioni in merito;

Atteso che le Comunità montane hanno espresso parere positivo sul Regolamento modificato secondo le indicazioni disposte dalla Commissione consiliare;

Sentito il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 29 maggio 1998 ed accolte le osservazioni di carattere tecnico-formale formulate in quella sede;

Visto il testo definitivo del Regolamento in parola allegato al presente atto;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1800 del 5 giugno 1998, come rettificata con deliberazione n. 1998 del 19 giugno 1998;

Decreta:

È approvato il Regolamento per l'attuazione degli interventi mirati all'abbattimento dei costi di riscaldamento per uso domestico nelle zone montane di cui all'art. 4, comma 2 lettera *b-bis* e comma 4-*bis* della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, inseriti dall'art. 13 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà quindi pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 1 luglio 1998

CRUDER

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 28 luglio 1998.

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 369.

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI MIRATI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DI RISCALDAMENTO PER USO DOMESTICO NELLE ZONE MONTANE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 2, LETTERA *b-bis* E COMMA 4-*bis*, DELLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 1997, N. 10, INSERITO DALL'ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 12 FEBBRAIO 1998, N. 3.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi destinati alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico nei territori montani mediante la concessione di contributi, in forza del disposto normativo di cui all'art. 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, come modificato dall'art. 13 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3.

Art. 2.

Area d'intervento

1. Gli interventi di cui all'art. 1 si rivolgono ai territori dei seguenti Comuni compresi nella fascia climatica denominata zona F e definita con il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e riportati nell'allegato A del medesimo decreto:

a) Provincia di Udine

Carnia: Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauro, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

Canal del Ferro-Val Canale: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio.

Gemonese: Montenars.

Valli del Torre: Lusevera, Taipana.

Valli del Natisone: Drenchia, Stregna.

b) Provincia di Pordenone:

Meduna-Cellina: Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco.

Val d'Arzino, Val Cosa, Val Tramontina: Clauzetto, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto.

2. All'elenco di cui al comma 1 possono essere apportate modificazioni in seguito all'esperienza da parte dei comuni interessati delle procedure previste dall'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993.

3. Il provvedimento adottato dal sindaco per le finalità di cui al comma 2, una volta divenuto operativo è reso noto mediante pubblici avvisi ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 ed è comunicato al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna che ne richiede la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Art. 3.

Requisiti dei beneficiari

1. Per accedere al contributo, ogni singola famiglia deve possedere i seguenti requisiti:

a) fruire di un reddito annuo complessivo non superiore a L. 35.000.000 nel caso di famiglie monoreddito ovvero di un reddito annuo complessivo per l'intero nucleo familiare non superiore a L. 42.000.000 negli altri casi;

b) essere residente in uno dei comuni compresi nella zona F individuata dal decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 ed elencati nell'allegato A del medesimo decreto, ferma restando la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 1.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera a) il reddito da considerare è quello complessivo imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF da tutti i componenti il nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Art. 4.

Aggiornamenti dei limiti di reddito

1. Il limite massimo di reddito imponibile fissato dall'art. 3, comma 1, viene rideterminato ogni due anni con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie accertate dall'ISTAT e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Composizione del nucleo familiare

1. Per le finalità di cui all'art. 3, per nucleo familiare si intende quello che risulta dalla domanda presentata dall'interessato.

Art. 6.

Limiti del contributo

1. La spesa ammissibile a contributo è determinata dall'ammontare delle spese del combustibile per il riscaldamento dell'abitazione sostenute nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione delle domande.

2. Il contributo viene quantificato nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e comunque in misura non superiore a un milione per nucleo familiare e per anno.

3. Il contributo viene quantificato nella misura massima forfetaria di L. 400.000 per nucleo familiare e per anno ai richiedenti che si trovano nella condizione di cui al comma 5, dell'art. 7.

Art. 7.

Presentazione delle domande ed istruttoria

1. Per l'assegnazione dei contributi con apposito bando approvato con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna predisposto entro il 30 aprile di ogni anno e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione si stabilisce il termine per la presentazione delle domande e vengono predisposti il modello di domanda da compilare da parte degli interessati e della dichiarazione di cui al comma 5. Con la domanda il richiedente è tenuto a dichiarare i dati relativi alla residenza allo stato di famiglia, ai redditi percepiti e ad attestare che l'alloggio presso cui il richiedente risiede è adibito a prima abitazione.

2. Le domande devono essere presentate presso la sede della Comunità montana di cui fa parte il comune nel cui territorio risiede il richiedente entro il termine perentorio fissato dal bando.

3. Le domande presentate sono sottoscritte dal richiedente in presenza del dipendente della Comunità montana addetto a riceverle.

4. Ai fini della concessione del contributo i richiedenti allegano alla domanda la documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'acquisto del combustibile da riscaldamento, comprensiva anche dell'I.V.A.

5. I richiedenti che provvedono al riscaldamento della propria abitazione utilizzando, a qualsiasi titolo, il legname derivato dal taglio delle colture boschive devono attestarlo con dichiarazione allegata alla domanda.

6. Le Comunità montane provvedono all'istruttoria delle domande presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per la loro presentazione, salva la possibilità da parte delle Comunità stesse di sospendere i termini per richiesta di ulteriore documentazione.

7. Le Comunità montane effettuano annualmente il controllo a campione dei dati contenuti nelle domande presentate.

Art. 8.

Graduatoria

1. Le singole Comunità montane provvedono alla formulazione della graduatoria delle domande pervenute, tenendo conto del reddito pro-capite dei singoli componenti il nucleo familiare determinato in base al quoziente tra reddito annuo complessivo dell'intero nucleo familiare diviso per il numero dei componenti il nucleo stesso.

2. La graduatoria viene disposta tenendo conto, nell'ordine, della domanda dalla quale risulta il reddito pro-capite per nucleo familiare più basso così come determinato ai sensi del comma 1.

3. Le graduatorie così formulate sono inviate al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna che provvede a redigere la graduatoria unica dei richiedenti il contributo.

4. La graduatoria, approvata con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna che attribuisce alle Comunità montane le risorse necessarie per la concessione dei contributi, è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Art. 9.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. Le Comunità montane provvedono alla concessione ed erogazione dei contributi ai beneficiari utilizzando le risorse finanziarie attribuite a ciascuna di esse sulla base del provvedimento di cui all'art. 8, comma 4.

2. Le Comunità montane provvedono all'eventuale revoca dei contributi concessi. Trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46.

Art. 10.

Rendicontazione della spesa

1. Le Comunità montane sono tenute a presentare al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna ogni tre mesi a partire dalla data dell'assegnazione delle risorse finanziarie la documentazione giustificativa della spesa effettuata.

CRUDER

98R0688

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1998, n. 5.

Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, concernente l'elezione del consiglio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 26 maggio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soglia elettorale - Determinazione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista

1. Prima del primo comma dell'art. 61 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, è inserito il seguente:

«01. Nel collegio provinciale di Trento, alle operazioni di ripartizione dei seggi partecipano solo le liste che hanno ottenuto un numero di voti validi pari almeno al 5 per cento del totale dei voti validi riportati da tutte le liste nel collegio; l'eventuale parte frazionaria si trascura. Nel collegio provinciale di Bolzano, alle operazioni di ripartizione dei seggi partecipano solo le liste che hanno ottenuto un numero di voti validi pari almeno al quoziente naturale, calcolato dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nel collegio per il numero dei Consiglieri da eleggere nel medesimo; si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.»

2. Nel primo comma dell'art. 61 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, le parole «riportati da tutte le liste» sono sostituite con le parole «riportati dalle liste che hanno superato la soglia di cui al comma 01».

3. Nel secondo comma dell'art. 61 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, le parole «voti residui di tutte le liste» sono sostituite dalle parole «voti residui delle liste ammesse» e le parole «A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale intero.» sono soppresse.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 15 maggio 1998

GRANDI

Visto: *Il commissario del governo per la provincia di Trento*: RICCI

98R0647

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1998, n. 6.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti interventi di previdenza integrativa nonché nuovi interventi in materia.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 28 luglio 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I***MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI CONCERNENTI INTERVENTI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA**

Art. 1.

Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, concernente «Interventi in materia di previdenza integrativa»

1. Alla legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, concernente «Interventi in materia di previdenza integrativa», sono apportate le ulteriori modifiche come di seguito:

a) all'art. 3, comma 1, lettera b), le parole «primo anno di vita» sono sostituite dalle parole «secondo anno di vita»;

b) dopo l'art. 3 sono inseriti i seguenti:

Art. 3-bis. (*Destinatari delle provvidenze*). — 1. Possono accedere agli interventi previsti dalla presente legge le persone che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano residenti da almeno tre anni nella Regione Trentino-Alto Adige oppure siano coniugate con persona in possesso del medesimo requisito;

b) abbiano compiuto i diciotto anni di età; l'eventuale iscrizione di minorenni deve essere controfirmata da uno degli esercenti la potestà genitoriale, salvo il caso di cui agli articoli 390 e seguenti del Codice civile;

c) non siano iscritte a forme di previdenza obbligatoria per effetto di lavoro autonomo o subordinato e non usufruiscano di analoghe provvidenze a carico di istituti assicurativi o previdenziali, ad eccezione dei richiedenti di cui agli articoli 10, comma 3, 14, 15, 18, comma 3 e 23;

d) non siano titolari di pensione diretta;

e) siano in regola con la contribuzione, ove prevista.

Art. 3-ter. (*Assicurazione e contribuzione*). — 1. Per beneficiare degli interventi di cui all'art. 3 sono necessari l'adesione alle singole forme assicurative ed il versamento di una contribuzione, ove prevista, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. La contribuzione prevista dal comma 1 deve essere versata nel rispetto dei termini e con le modalità stabilite dalle province autonome con apposito Regolamento.

3. È facoltà del singolo assicurato interrompere in qualsiasi momento il rapporto assicurativo. In tal caso non avrà diritto alla restituzione degli importi versati.

Art. 3-quater. (*Regolamento regionale e regolamenti provinciali*). — 1. Per l'attuazione delle norme demandate dalla presente legge ai regolamenti provinciali, la Regione, al fine di armonizzare la disci-

plina degli interventi su tutto il territorio regionale, provvederà ad emanare un regolamento contenente principi e disposizioni ai quali dovranno attenersi i singoli regolamenti provinciali.»;

c) all'art. 4, comma 3, le parole «Il 3 per cento di questo stanziamento» sono sostituite dalle parole «Il 4 per cento delle somme utilizzate di questo stanziamento»;

d) il comma 6 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«6. I finanziamenti non utilizzati nell'anno di riferimento sono considerati come anticipi delle assegnazioni relative all'anno successivo. Eventuali disavanzi di gestione troveranno opportuno ripiano nell'ambito dell'assegnazione finanziaria relativa all'anno successivo.»;

e) all'art. 5, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fermo restando il compito della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di favorire l'accesso all'occupazione delle donne in condizioni di parità con gli uomini e di promuovere gli interventi ritenuti necessari per rimuovere qualsiasi ostacolo, che di fatto impedisca il pieno esercizio, da parte delle donne, del fondamentale diritto al lavoro.»;

f) dopo il comma 3 dell'art. 6 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per ognuno dei componenti la Commissione, i rispettivi enti ed organizzazioni designano un componente supplente che sostituisca il componente effettivo nelle sedute a cui quest'ultimo sia impossibilitato a partecipare.»;

g) all'art. 6, comma 6, le parole «possibilità di accesso agli appartenenti al» sono sostituite con le parole «rappresentanza del»;

h) l'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (*Contribuzione previdenziale*). — 1. La contribuzione annuale per l'adesione alle singole forme assicurative è fissata nelle seguenti misure:

a) da lire 50.000 a lire 1.500.000 per l'assegno di natalità;

b) da lire 100.000 a lire 3.000.000 per l'assegno di cura;

c) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'indennità per degenza ospedaliera;

d) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'indennità per infortuni domestici.

2. La misura minima della contribuzione di cui al comma 1 viene aumentata fino all'ammontare massimo di cui allo stesso comma 1, a seconda della condizione economica del nucleo familiare valutata considerando la situazione patrimoniale e reddituale dello stesso. Per nucleo familiare si intende quello di cui al comma 4 dell'art. 14.

3. La determinazione delle diverse entità della misura della contribuzione di cui al comma 1, la determinazione delle singole componenti del reddito, l'individuazione di altre idonee procedure che consentano di stabilire la capacità contributiva, nonché le modalità di versamento della contribuzione sono demandate ad apposito regolamento provinciale tenendo conto di quanto disposto dall'art. 3-quater.

4. È facoltà della Giunta regionale adeguare l'importo della contribuzione in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.»;

i) la lettera a) del comma 2 dell'art. 8 è abrogata. Alla lettera d) le parole «in possesso della cittadinanza italiana,» sono abrogate. Alla lettera e) le parole «in situazione di non autosufficienza» sono abrogate;

j) al comma 2 dell'art. 8 è aggiunto il seguente:

«2 bis. In deroga alla lettera c) del comma 2, l'iscrizione all'Albo provinciale delle persone casalinghe è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa per non più di settantadue giornate nell'anno solare.»;

k) l'art. 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (*Assegno di natalità*). — 1. Alle donne che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3-bis e in regola con quanto previsto dall'art. 3-ter è concesso, in occasione della nascita di figli, un assegno di natalità pari a lire 4.370.000, purché le richiedenti, alla data dell'evento possano far valere almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva.

2. L'assegno di cui al comma 1 è altresì concesso in caso di adozione o di affidamento preadottivo, disposto ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni.

3. Per le addette ai servizi domestici e familiari, l'assegno di natalità viene concesso per la differenza fra il trattamento di maternità spettante per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro e l'importo previsto dal comma 1.

4. La domanda per ottenere assegno di natalità deve essere presentata entro un anno dalla nascita del bambino o dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

5. L'assegno sarà erogato in unica soluzione entro e non oltre tre mesi dalla presentazione della domanda, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento provinciale.

6. In caso di decesso della madre l'assegno può essere concesso al padre esercente la potestà genitoriale o, in sua assenza al tutore designato dal giudice tutelare.

7. È facoltà della Giunta regionale adeguare l'importo di cui al comma 1 in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.;

l) l'art. 11 è abrogato;

m) l'art. 12 è abrogato;

n) l'art. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. (*Integrazione dell'assegno al nucleo familiare e degli assegni familiari*). — 1. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b e c) del comma 1 dell'art. 3-bis, nonché ai lavoratori dipendenti, ai pensionati ed ai disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3-bis, è corrisposta una integrazione dell'assegno al nucleo familiare per i figli ed equiparati a carico oltre il secondo, salvo quanto stabilito dai commi 5 e 6.

2. L'individuazione dei figli ed equiparati a carico viene effettuata con riferimento alla normativa sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'importo dell'integrazione è quello di cui alle allegate tabelle A), B) e C) tenuto conto della consistenza del nucleo familiare e del reddito dello stesso.

4. Per nucleo familiare si intende quello di cui al decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge dall'art. 1 della legge 13 maggio 1988, n. 153. Rientrano nel nucleo familiare anche i figli ed equiparati a carico di cui al comma 2 ed i genitori non coniugati, ma di fatto conviventi. Per l'individuazione del reddito si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 7.

5. Per i figli ed equiparati disabili, l'assegno viene concesso prescindendo dal limite di età e dalla composizione del nucleo.

6. Nel caso di nucleo familiare in cui sia presente un solo genitore, l'assegno è corrisposto a partire dal secondo figlio.

7. L'assegno di cui al presente articolo spetta ad un solo richiedente per nucleo, previa presentazione di domanda, con le modalità stabilite dal regolamento della Provincia territorialmente competente. La decorrenza dell'assegno è stabilita al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

8. In caso di decesso del richiedente l'assegno di cui al presente articolo, il coniuge superstite ha diritto all'assegno medesimo, a titolo proprio, senza soluzione di continuità, per tutti gli importi non ancora erogati al richiedente deceduto.

9. È facoltà della Giunta regionale modificare periodicamente le tabelle di cui al comma 3, tenendo conto delle variazioni dei limiti di reddito e degli importi degli assegni di cui alla legge 13 maggio 1988, n. 153.»;

o) l'art. 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (*Lavoratori autonomi*). — 1. Ai commercianti, agli artigiani e ai coltivatori diretti, regolarmente iscritti alle rispettive gestioni speciali I.N.P.S. ed in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3-bis, è corrisposto lo stesso importo di cui all'art. 14 con le stesse modalità ed alle stesse condizioni.»;

p) l'art. 16 è abrogato;

q) l'art. 17 è abrogato;

r) l'art. 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. (*Assegno di cura*). — 1. Alle persone che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3-bis ed in regola con quanto previsto dall'art. 3-ter, è concesso, per la cura del proprio figlio, a partire dal quarto mese fino al compimento del secondo anno di vita del bambino, un assegno di cura pari a lire 350.000 mensili, purché le persone richiedenti, all'atto della nascita del figlio, possano far valere almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva.

2. L'assegno di cui al comma 1 è altresì concesso in caso di adozione o di affidamento preadottivo, disposto ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, con decorrenza dalla data di inizio del quarto mese di vita del bambino o, se successiva, dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo e fino al compimento del secondo anno di vita del bambino.

3. L'assegno di cura spetta anche per i periodi nei quali la persona lavoratrice si trova in aspettativa non retribuita, senza assegni e senza copertura a fini previdenziali.

4. In caso di decesso di uno dei genitori prima del compimento del secondo anno di vita del figlio o affidato, o di accertata impossibilità dello stesso di occuparsi direttamente del minore, l'assegno è corrisposto al coniuge o ad altro familiare che provveda alla cura del bambino.

5. In deroga a quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 3-bis, l'assegno di cura è altresì corrisposto in misura intera ai richiedenti appartenenti ai nuclei familiari nei quali sia presente un solo genitore, nonché ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che operino in aziende in condizioni particolarmente sfavorite sul territorio regionale e anche a coloro che esercitano attività lavorativa autonoma o subordinata per un periodo complessivo non superiore a settantadue giornate, rispettivamente nel primo e nel secondo anno di vita del bambino. Oltre tale termine, nei mesi in cui venga effettuata attività lavorativa, l'importo dell'assegno è diminuito per ogni giornata di lavoro, di una quota pari al dieci per cento.

6. La domanda per ottenere l'assegno di cui al presente articolo deve essere presentata entro un anno dalla nascita del bambino o dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

7. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine previsto al comma 6, l'assegno di cura decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda e viene corrisposto per il periodo residuo fino al compimento del secondo anno di vita del bambino.

8. La regolarità assicurativa e quella contributiva di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3-bis, deve sussistere per tutto il periodo di corresponsione dell'assegno.

9. È facoltà della Giunta regionale adeguare l'importo di cui al comma 1 in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.;

s) gli articoli 19, 20 e 21 sono abrogati;

t) l'art. 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. (*Modalità di concessione ed erogazione*). — 1. L'assegno di cui all'art. 18 viene concesso entro i termini e con le modalità stabilite dai Regolamenti provinciali, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 3-quer.»;

u) l'art. 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. (*Indennità per degenza ospedaliera dovuta a malattia*). — 1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti negli elenchi del Servizio contributi agricoli unificati, agli artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti alle gestioni speciali, alle collaboratrici domestiche iscritte all'assicurazione generale obbligatoria presso l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, nonché ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3-bis ed in regola con quanto previsto dall'art. 3-ter, che non abbiano superato i sessantacinque anni di età, è concessa una indennità giornaliera pari a lire 50.000 per degenza ospedaliera dovuta a malattia, a partire dal quarto giorno per un periodo massimo di sei mesi nell'anno solare, con esclusione dei giorni festivi.

2. La domanda per ottenere l'indennità per degenza ospedaliera deve essere presentata, in base alle modalità stabilite dal regolamento provinciale, entro novanta giorni dalla dimissione. In caso di decesso, l'indennità è concessa al coniuge o ad altro familiare convivente.

3. L'indennità viene erogata in unica soluzione. Per degenze superiori a trenta giorni la liquidazione dell'indennità può avvenire, a domanda, in più rate posticipate.

4. Se la degenza, per scopi terapeutici o per motivi inerenti all'organizzazione ospedaliera, subisce delle brevi interruzioni, i tre giorni di cui al comma 1 vengono detratti una sola volta.

5. La contribuzione di cui all'art. 3 *ter* deve essere versata entro i termini e con le modalità stabilite da apposito regolamento provinciale.

6. È facoltà della Giunta regionale adeguare l'importo dell'indennità di cui al comma 1 in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.;

v) gli articoli 24, 25, 26 e 27 sono abrogati;

w) l'art. 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. (*Indennità per infortuni domestici*). — 1. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3-*bis* ed in regola con quanto previsto dall'art. 3-*ter*, è corrisposta, in caso di infortuni domestici o avvenuti al di fuori delle mura domestiche, purché riconducibili ad adempimenti relativi alla cura e alla gestione del nucleo familiare, un'indennità giornaliera, pari a lire 50.000, per inabilità temporanea assoluta derivante dagli infortuni medesimi.

2. L'indennità è corrisposta a partire dal quarto giorno per un periodo massimo di sei mesi nell'anno solare.

3. L'indennità non è cumulabile con altre prestazioni o trattamenti previdenziali analoghi.

4. La domanda di concessione dell'indennità deve essere presentata, secondo le modalità stabilite dal regolamento provinciale, entro trenta giorni dalla data dell'infortunio.

5. La contribuzione di cui all'art. 3-*ter* deve essere versata entro i termini e con le modalità stabilite da apposito regolamento provinciale.

6. È facoltà della Giunta regionale adeguare l'importo dell'indennità di cui al comma 1 in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.;

x) gli articoli 29 e 30 sono abrogati.

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Le persone che abbiano sottoscritto l'adesione alla contribuzione per gli assegni di natalità e di cura ai sensi della previgente normativa hanno facoltà di estinguere il rapporto previdenziale purché risultino in regola con l'obbligo contributivo al 31 dicembre 1997. In alternativa possono proseguire le assicurazioni secondo le modalità previste dalla presente legge conservando l'anzianità contributiva e assicurativa maturata.

2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti provinciali di cui all'art. 3-*quater*, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), dovrà essere versata la contribuzione minima.

3. Per le nascite, le adozioni e gli affidamenti preadottivi verificatisi nei primi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per gli assegni di natalità e di cura si prescinde dall'esistenza del periodo di almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva purché la persona richiedente risulti iscritta all'atto dell'evento.

4. Per le nascite, le adozioni e gli affidamenti preadottivi verificatisi successivamente al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1999, il termine di cui al comma 1 degli articoli 10 e 18 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come modificati dall'art. 1, comma 1, rispettivamente alle lettere k) e r), è ridotto a sei mesi.

5. Per l'anno 1998, per l'adesione all'assicurazione per degenza ospedaliera dovuta a malattia e a quella per infortuni domestici di cui al comma 1 degli articoli 23 e 28 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, la contribuzione deve essere versata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. La contribuzione per degenza ospedaliera dovuta a malattia e quella per infortuni domestici versata entro il 31 dicembre 1997, assicura la copertura per l'anno 1998.

7. In caso di mancato o incompleto versamento dei contributi dovuti per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge, si applica la normativa previgente.

8. Per il primo semestre dell'anno 1998 l'assegno di cui all'art. 14 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 è concesso secondo i criteri e le misure vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

9. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al citato art. 3-*quater*, per l'individuazione del reddito di cui al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera n), si applicano le disposizioni previste dal decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge dall'art. 1 della legge 13 maggio 1988, n. 153.

10. Il regolamento di cui al citato art. 3-*quater* è emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Analisi e valutazione delle politiche regionali in materia di previdenza integrativa e complementare

1. Al fine di una puntuale valutazione degli interventi regionali in materia di previdenza integrativa e complementare la Giunta regionale definisce con apposito regolamento, sentite le Giunte provinciali di Bolzano e di Trento ed entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, un sistema di raccolta e gestione delle informazioni sugli esiti e sulle modalità di attuazione degli interventi in materia. A tal fine, verranno in via prioritaria utilizzati i dati raccolti durante l'iter istruttorio delle domande per accedere ai benefici previsti ed i dati contabili degli uffici ed i servizi preposti alla gestione amministrativa degli interventi.

Art. 4.

Rimborso oneri di gestione

1. All'art. 3, comma 3 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, all'art. 3, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, all'art. 7, comma 3 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, nonché all'art. 1, comma 3 della legge regionale 27 novembre 1995, n. 12, è aggiunta la frase seguente: «Il 4 per cento di questo fondo rappresenta il rimborso forfetario degli oneri di gestione della presente legge.»

2. L'attuazione del comma 1 decorre dall'esercizio finanziario 1998.

3. A parziale rimborso delle spese sostenute, per gli anni 1996 e 1997 è assegnata una somma *una tantum* pari a lire 1 miliardo a ciascuna Provincia autonoma.

Art. 5.

Proroga dei termini

1. I termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 11, 12, 20, 21, 25 e 29 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni nel testo previgente all'entrata in vigore della presente legge, delle domande di cui agli articoli 5 e 16 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni sono prorogati al 31 dicembre 1998. Entro tale termine dovrà essere altresì comunicata l'adesione di cui al comma 1 degli articoli 11 e 21 citati e versata la contribuzione arretrata dovuta dall'anno 1992 in poi, con le maggiorazioni di cui al comma 4 dell'art. 11 medesimo.

2. Le domande presentate ai sensi delle disposizioni di legge di cui al comma 1, già respinte alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate a domanda da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le domande per ottenere le prestazioni di cui all'art. 13 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, qualora l'avente diritto sia deceduto prima del 30 settembre 1993, possono essere presentate dai superstiti entro il 31 dicembre 1998.

Art. 6.

Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1992 n. 7, concernente «Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni».

1. Alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, sono apportate le seguenti variazioni ed integrazioni:

a) il comma 6 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«6. I finanziamenti non utilizzati nell'anno di riferimento sono considerati come anticipi delle assegnazioni relative all'anno successivo. Eventuali disavanzi di gestione troveranno opportuno ripiano nell'ambito dell'assegnazione finanziaria relativa all'anno successivo.»;

b) all'art. 4, comma 1, le parole «Nei confronti delle persone casalinghe, iscritte agli Albi provinciali di cui alla legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 concernente "Interventi in materia di previdenza integrativa, le quali siano» sono sostituite dalle parole «Nei confronti delle persone che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3-bis e di cui all'art. 8, comma 2, lettera e) della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4.». Le parole «nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.» sono sostituite dalle parole «nelle gestioni dei lavoratori dipendenti o autonomi.»;

c) all'art. 4, comma 2, le parole «fino al raggiungimento del requisito minimo di contribuzione per ottenere la pensione.» sono sostituite dalle parole «fino al raggiungimento del requisito minimo di contribuzione per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.»;

d) all'art. 5, comma 1, le parole «devono rivolgere» sono sostituite dalle parole «devono presentare». Le parole «versamento del contributo trimestrale dovuto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per la prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali.» sono sostituite dalle parole «versamento della contribuzione volontaria.»;

e) il comma 2 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«2. Le modalità ed i termini di presentazione della domanda sono demandate al regolamento provinciale di cui all'art. 17-bis.»;

f) l'art. 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (Misura del contributo). — 1. La Giunta regionale con propria deliberazione determina annualmente l'ammontare del contributo fino al 50 per cento dell'importo versato per la contribuzione previdenziale dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233.»;

g) dopo l'art. 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. (Regolamenti provinciali). — 1. Per l'attuazione delle norme demandate dalla presente legge ai regolamenti provinciali, si osservano le disposizioni di cui all'art. 3-quater della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4.».

2. Sono fatti salvi i rapporti giuridici insorti e gli effetti prodotti sulla base della normativa previgente, ai sensi della quale si decide pure in ordine alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7.

Art. 7.

Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, concernente «Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe».

1. Alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) all'art. 4, comma 1, le parole «iscritte agli Albi provinciali di cui all'art. 8 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, concernente "Interventi in materia di previdenza integrativa".», sono sostituite dalle parole «in possesso dei requisiti di cui all'art. 3-bis della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4. Per i soggetti iscritti all'apposita gestione separata di cui al comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si prescinde dal requisito di cui alla lettera c) dell'art. 3-bis della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4.»;

b) il comma 1 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«1. Le persone iscritte all'assicurazione regionale di cui all'art. 4 sono tenute a versare una contribuzione determinata annualmente dalla Giunta regionale, tenendo conto dell'importo della contribuzione volontaria del settore servizi domestici. È facoltà della Giunta regionale determinare una riduzione percentuale della contribuzione a favore degli iscritti il cui reddito familiare non superi determinati limiti che la Giunta stessa fissa annualmente. I termini e le modalità di versamento sono demandati al regolamento di cui all'art. 3-quater della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4.»;

c) il comma 2 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di versamenti effettuati in ritardo rispetto ai termini previsti dal regolamento di cui al comma 1, ma comunque entro tre mesi dagli stessi, è dovuta una somma aggiuntiva a titolo di sanzione. È demandata al regolamento di cui all'art. 3-quater della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, la graduazione di tale somma, che comunque non potrà superare il 50 per cento del contributo dovuto. Il mancato versamento entro il termine di cui sopra è considerato rinuncia, ai sensi dell'art. 5-bis.»;

d) dopo il comma 2 dell'art. 5 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Alle persone iscritte che si siano dedicate all'assistenza di familiari non autosufficienti o all'educazione dei propri figli minori fino all'età di quindici anni, senza esercitare altra attività lavorativa retribuita, è accreditata, a domanda, una contribuzione figurativa pari ad un anno per ogni figlio e un anno per ogni due anni di assistenza a familiari non autosufficienti.

2-ter. L'accredito di cui al comma 2-bis non può comunque superare i tre anni complessivi.»;

e) dopo l'art. 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. (Rinuncia all'assicurazione regionale). — 1. È facoltà degli interessati rinunciare in ogni momento all'adesione all'assicurazione. In tale caso avranno diritto alla restituzione di una somma pari all'80 per cento degli importi versati.»;

f) l'art. 6 è abrogato;

g) l'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Decorrenza della pensione regionale). — 1. La pensione regionale spetta agli assicurati che:

a) abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

b) possano far valere almeno quindici anni di anzianità assicurativa;

c) possano far valere almeno quindici anni di contribuzione.»;

d) dopo l'art. 7 sono aggiunti i seguenti:

Art. 7-bis.

Riscatto

1. Ai fini del raggiungimento del requisito di cui all'art. 7, lettere b) e c), possono, a domanda, essere valutati gli anni di contribuzione presso altre casse o fondi di previdenza obbligatoria, fino ad un massimo di cinque anni, purché gli stessi non abbiano dato luogo a pensione. L'accredito avverrà al momento del pensionamento, previo versamento da parte dell'iscritto di una quota derivante dalla riserva matematica calcolata secondo i principi di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7-ter.

Concorso della Regione

1. A favore dei soggetti che abbiano effettuato il riscatto di cui all'art. 7-bis, la Regione può intervenire con un contributo. Con propria deliberazione la Giunta regionale individua l'importo di tale contributo che, comunque, non potrà essere superiore a quello previsto per i proscrittori volontari di cui all'art. 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7.»;

i) il comma 2 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«2. L'ammontare della pensione mensile è determinato moltiplicando la retribuzione pensionabile settimanale per il numero di settimane di anzianità contributiva, computate in numero di 52 per anno

e per il coefficiente 0,00153846. La retribuzione pensionabile settimanale è determinata dividendo il contributo settimanale per 0,074751. Il contributo settimanale è calcolato dividendo l'importo della contribuzione in vigore nell'anno precedente a quello di decorrenza della pensione per 52. La pensione è corrisposta in rate bimestrali anticipate»;

l) il comma 5 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

5. In caso di decesso della persona iscritta all'assicurazione regionale prima del termine di maturazione del diritto a pensione, spetta al coniuge superstite o, in assenza di questo, ai discendenti in linea retta, una somma *una tantum* pari all'importo dei contributi versati, rivalutati in misura pari agli aumenti percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuti dal mese di versamento di ciascuna contribuzione al mese del decesso.»

2. In fase di prima applicazione, per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto i cinquantasette anni e che aderiscano all'assicurazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, il requisito dell'anzianità assicurativa di cui all'art. 7, comma 1, lettera g), è ridotto a cinque anni. In tal caso la contribuzione annua prevista dall'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, come modificato dall'art. 7, comma 1, è triplicata.

3. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il quantesimo anno di età e aderiscano all'assicurazione entro i termini di cui al comma 2, la pensione è corrisposta a decorrere dal mese successivo al compimento del sessantaduesimo anno di età o dal mese successivo alla maturazione del requisito dell'anzianità assicurativa, se posteriore, e l'anzianità assicurativa è determinata aggiungendo al quinquennio di cui al comma 2 il periodo intercorrente tra l'età posseduta alla data della domanda e il compimento del cinquantasettesimo anno di età. In ogni caso sarà comunque dovuta una contribuzione complessiva rapportata a quindici annualità da ripartirsi proporzionalmente sugli anni di contribuzione.

4. Gli iscritti all'assicurazione in base alla previgente normativa che abbiano superato il quarantanovesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno facoltà di chiedere il pensionamento al raggiungimento del sessantaduesimo anno di età o dalla data della domanda, nel caso in cui tale età sia stata superata. In tali casi la contribuzione residua dovuta in base al previgente ordinamento dovrà essere versata rispettivamente in quote proporzionali ripartite sugli anni mancanti ai sessantadue o in unica soluzione. La determinazione della contribuzione residua è effettuata sulla base di quella dovuta per gli anni o l'anno di versamento.

5. Le modalità ed i termini per il versamento della contribuzione di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e la determinazione di quant'altro occorra per l'attuazione della stessa sono demandati al regolamento di cui all'art. 3-*quater* della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b).

6. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 1 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1996.

7. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c), e) ed l), si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3.

Art. 8.

Nuove modifiche alle leggi regionali 27 novembre 1993, n. 19, 27 novembre 1995, n. 12 e 1° agosto 1996, n. 3

1. Alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, concernente «Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa», sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, dopo le parole «indennità di mobilità prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223», sono inserite le parole «ma siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 della medesima legge e»;

b) all'art. 1, comma 1 le parole «e siano stati iscritti all'Ufficio di collocamento per un periodo successivo al licenziamento superiore a tre mesi.» sono sostituite dalle parole «, purché lo stato di disoccupazione si sia protratto per almeno novanta giorni e i richiedenti risultino regolarmente iscritti nelle liste di collocamento.»;

c) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (*Domanda e decorrenza*). — 1. L'indennità regionale decorre dal primo giorno successivo al licenziamento ed è corrisposta a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dal licenziamento stesso. Decorso tale termine, viene meno il diritto al percepimento della stessa, salvo quanto disposto al comma 2.

2. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine previsto al comma 1, l'indennità regionale decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda e viene corrisposta per il periodo residuo fino ad un massimo di dodici mesi dalla data del licenziamento.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, previa domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'art. 40 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3, concernente «Nuova disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza», trova applicazione anche nei confronti del personale cessato dal servizio a partire dal 1° gennaio 1991, dipendente da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che, in ragione della loro precedente natura privatistica, avevano costituito un fondo di previdenza integrativa anteriormente alla loro pubblicizzazione.

4. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1995, n. 12, concernente «Equiparazione dei detenuti e prigionieri nei campi di concentramento, dei disertori e dei partigiani ai reduci e combattenti di cui alla legge regionale 19 dicembre 1994, n. 4», è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate con la presente legge è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, alla Giunta provinciale territorialmente competente, la quale deciderà in via definitiva.».

Capo II

COPERTURA PREVIDENZIALE DELLE SITUAZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA

Art. 9.

Fondo di copertura previdenziale per i non autosufficienti

1. In attesa di un'organica disciplina statale della copertura previdenziale a favore delle situazioni di non autosufficienza e fatta salva comunque la competenza integrativa della Regione in materia di previdenza e assicurazioni sociali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è assegnato annualmente, a partire dall'esercizio 1998, un importo pari a lire 5.000 milioni a ciascuna Provincia autonoma, destinato alla creazione di un Fondo previdenziale che assicuri interventi a favore delle persone non autosufficienti. Tale importo viene liquidato sulla base di un programma di intervento a favore delle persone residenti in Regione e che versino in condizioni di non autosufficienza.

Capo III

ISTITUTI AUTONOMI PROVINCIALI DI PREVIDENZA

Art. 10.

Delega delle funzioni amministrative

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi previdenziali previsti nella stessa, nonché gli interventi previsti dalla legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 a favore degli enti di patronato, dalla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e asbestosi, dalla legge regionale 11 novembre 1971, n. 42 in materia di indennità per inabilità a favore dei coltivatori diretti, dalla legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 in materia di sordità da rumore, dalla legge regionale 9 ottobre

1976, n. 14 in materia di riscatto di lavoro all'estero, dalla legge regionale 14 agosto 1971, n. 29 a favore dei superstiti di coltivatori diretti, con le successive modificazioni ed integrazioni, sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con la presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, concernente «Interventi in materia di previdenza integrativa».

Art. 11.

Costituzione di due Istituti autonomi per la previdenza e le assicurazioni sociali

1. Al fine di coordinare e semplificare i rapporti tra amministrazione e cittadino in materia di previdenza e di assicurazioni sociali e per attuare la normativa integrativa della Regione nella materia medesima, è costituito in ciascuna Provincia autonoma, in applicazione dell'art. 6 dello Statuto di autonomia, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, un Istituto autonomo per la previdenza e le assicurazioni sociali.

2. Con successive leggi e regolamenti regionali e, per quanto di competenza, provinciali, si provvederà a stabilire l'ulteriore disciplina relativa al funzionamento degli Istituti di cui al comma 1.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. L'art. 34 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 è abrogato.
2. L'art. 20 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 è abrogato.
3. L'art. 14 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 è abrogato.

4. All'onere complessivo per l'attuazione della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, ivi comprese le modifiche apportate con la presente legge e del Capo II, si provvede per l'esercizio 1998, mediante le somme stanziare nel capitolo 1942 del bilancio di previsione relativo all'esercizio stesso.

5. All'onere complessivo per l'attuazione della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, ivi comprese le modifiche apportate con la presente legge, si provvede per l'esercizio 1998, mediante le somme stanziare nel capitolo 1943 del bilancio di previsione relativo all'esercizio stesso.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'art. 10 della presente legge, si provvede con i fondi stanziati ai capitoli di bilancio relativi alle rispettive leggi regionali.

7. All'onere relativo agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 7 e nei limiti previsti dall'art. 14 della legge regionale 10 maggio 1991, n. 10, concernente «Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione».

8. Gli importi di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 vengono annualmente ripartiti tra le province autonome di Trento e di Bolzano dalla Giunta regionale, tenendo conto delle esigenze evidenziate nei rispettivi programmi finanziari.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 19 luglio 1998

GRANDI

Visto: Il commissario del Governo per la provincia di Trento: RICCI

(Omissis).

98R0648

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1998, n. 11.

Disposizioni relative alla gestione dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 15 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Gestione dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio permanente dei corpi idrici, istituito con legge regionale 16 agosto 1995 n. 43 (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento) è gestito dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure di cui alla legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure).

2. L'Osservatorio si compone di un centro regionale di raccolta ed elaborazione dati e di centri di monitoraggio negli ambiti territoriali delle Province. I centri di monitoraggio sono collegati telematicamente al centro regionale.

3. La Regione provvede alle spese di gestione del centro regionale di raccolta ed elaborazione dati e dei centri di monitoraggio periferici dell'Osservatorio tenuto conto anche delle spese per i programmi di controllo ambientale concordati dall'Arpal con le province ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 39/1995.

4. Sino al termine di cui al comma 1 la gestione dell'Osservatorio viene mantenuta dall'Amga con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 43/1995. La Regione assicura, attraverso specifica convenzione, il trasferimento dei beni e delle attrezzature di proprietà regionale inerenti la funzione dell'Osservatorio, dall'Amga alla Arpal, al fine di garantire la continuità della gestione. Il passaggio delle funzioni da Amga ad Arpal avviene nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, nei tempi e con le modalità concordati fra le parti. L'Arpal gestisce l'attività dell'Osservatorio anche tramite convenzione con gli enti gestori del servizio idrico integrato.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 3, si provvede nei termini di cui all'art. 48 della legge regionale n. 43/1995.

Art. 3.

Abrogazione di norme

1. Della legge regionale 16 agosto 1995 n. 43 sono abrogati:
 - a) i commi 3 e 6 dell'art. 37;
 - b) l'art. 46.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 20 marzo 1998

MORI

98R0620

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1998, n. 12.

Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 6 del 15 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

CAPO I FINALITÀ

Art. 1.

Scopo della legge

1. La presente legge, in attuazione della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), detta norme per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico.

CAPO II

COMPETENZE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.

Art. 2.

Competenze della Regione

1. Spetta al Consiglio regionale, su proposta della Giunta:

a) approvare, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei piani di risanamento comunali di cui all'art. 10 ed in ordine di priorità secondo i criteri di cui all'allegato A della legge, il piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, in base alle risorse finanziarie assegnate dallo Stato;

b) stabilire i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 447/1995, tenuto conto dei contenuti del piano territoriale di coordinamento paesistico di cui alla legge regionale 22 agosto 1984 n. 39 (disciplina dei piani territoriali di coordinamento).

2. Spetta alla Giunta regionale:

a) definire criteri in base ai quali i Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 7, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto, procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 447/1995;

b) definire procedure ed eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui all'art. 7 della legge n. 447/1995, per la predisposizione e l'adozione da parte dei Comuni, dei piani di risanamento acustico;

c) stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;

d) stabilire le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie per nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli stessi nonché dei provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 8, comma 4 della legge n. 447/1995;

e) curare il coordinamento fra la banca dati del rumore a livello provinciale ed i sistemi informativi dell'ambiente, regionale e nazionale;

f) aggiornare i criteri di priorità di cui all'allegato A della legge;

g) stabilire i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 2 e 4 della legge n. 447/1995 nonché della documentazione previsionale di clima acustico di cui al comma 3 del medesimo articolo;

h) procedere al riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale e adeguare le relative procedure e modalità;

i) approvare eventuali ulteriori prescrizioni tecniche per l'attuazione della presente legge;

l) definire gli indirizzi per la predisposizione di regolamenti comunali in materia di attività all'aperto e di attività temporanee.

3. La Giunta regionale provvede in ordine agli atti di cui alla lettera a) del comma 1 e alle lettere a), b), g), i), l) del comma 2, previo parere del Comitato Tecnico per l'Ambiente di cui alla legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 (norme a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e successive modificazioni ed integrazioni; relativamente alla adozione degli atti di cui alla lettera g) del comma 2, acquisisce altresì il parere del Comitato tecnico regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale istituito con la legge regionale 20 aprile 1994 n. 22 (disciplina della valutazione di impatto ambientale).

4. La Giunta regionale provvede in ordine agli atti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2, sulla base del contenuto dei decreti attuativi di cui all'art. 3 della legge n. 447/1995.

Art. 3.

Riconoscimento e funzioni della figura di tecnico competente in acustica ambientale

1. La Regione procede al riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale, come definita all'art. 2, comma 6 della legge n. 447/1995, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il riconoscimento rilasciato dalle altre regioni e dalle province autonome è equiparato al riconoscimento effettuato dalla Regione Liguria per i tecnici residenti nel proprio territorio.

3. Il tecnico competente in acustica ambientale redige e sottoscrive tutta la documentazione tecnica relativa ad atti connessi alla presente legge, da presentarsi agli enti competenti.

4. Ai dipendenti regionali che partecipano alla Commissione istituita con deliberazione del Consiglio regionale 18 giugno 1996 n. 57 (disposizioni per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale di cui all'art. 2 della legge quadro sull'inquina-

mento acustico 26 ottobre 1995 n. 447), qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione), e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 (norme per l'attuazione dei programmi di investimento in Sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico), spettano i compensi di cui alla tabella A allegata alla medesima legge.

Art. 4.

Competenze della Provincia

1. Spetta alla Provincia:

a) eseguire campagne di misura del rumore procedendo all'analisi dei dati raccolti ed alla valutazione dell'inquinamento acustico al fine di individuare la tipologia e l'entità dei rumori presenti nel territorio;

b) creare e tenere aggiornata una banca dati rumore dell'intero territorio provinciale integrata nel sistema informativo regionale ambientale;

c) trasmettere ai comuni interessati i dati censiti;

d) approvare la classificazione acustica del territorio comunale nonché i piani di risanamento dei comuni;

e) realizzare e gestire i sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico su tutto il territorio provinciale;

f) esercitare le funzioni di controllo e vigilanza sulle sorgenti sonore fisse che propagano il rumore in ambiti territoriali compresi nel territorio di più comuni della circoscrizione provinciale.

2. La Provincia esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), ed f) utilizzando, quale supporto tecnico, le strutture dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL), ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione della Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure).

Art. 5.

Città metropolitana

1. Per il territorio di competenza sono attribuite alla città metropolitana, ove costituita, le funzioni assegnate alla Provincia dalla presente legge.

Art. 6.

Competenze del Comune

1. Spetta al Comune:

a) procedere alla classificazione acustica del territorio comunale in zone sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 2, anche delegando tale funzione alla comunità montana di appartenenza, e provvedere alla trasmissione dei relativi atti alla Provincia per l'approvazione, nonché adottare regolamenti per l'attuazione delle discipline statali e regionali in materia di tutela dall'inquinamento acustico;

b) curare il coordinamento degli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati e relative varianti con la classificazione di cui alla lettera a), anche tramite l'inserimento della classificazione acustica nello studio di sostenibilità ambientale di cui all'art. 27, comma 2, lettera d) della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale);

c) adottare e trasmettere alla Provincia, per l'approvazione, il piano di risanamento di cui all'art. 10;

d) approvare i piani di risanamento aziendali di cui all'art. 11 ed i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'art. 10, comma 5 della legge n. 447/1995, avvalendosi, mediante apposita convenzione, delle strutture dell'ARPAL per la verifica della congruità e dell'efficacia tecnica degli interventi previsti;

e) adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge n. 447/1995;

f) esercitare le funzioni amministrative di controllo di cui all'art. 14, comma 2 della legge n. 447/1995 utilizzando, mediante apposita convenzione, il supporto tecnico delle strutture dell'ARPAL in caso di carenza di attrezzatura e di personale, nonché le funzioni volte a garantire l'osservanza dei regolamenti comunali di disciplina del rumore previsti dalla presente legge;

g) autorizzare, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 della legge n. 447/1995, lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, secondo le prescrizioni eventualmente fissate dal comune stesso.

h) controllare, secondo le modalità stabilite dalla Regione, il rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico ed, in particolare, all'atto del rilascio di:

1) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

2) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture;

3) provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

2. I rapporti convenzionali con l'ARPAL sono da ricondurre a quanto previsto dall'art. 5, comma 3 della legge regionale n. 39/1995.

3. I comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 447/1995, secondo i criteri e le condizioni stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b).

4. I comuni possono eseguire campagne di misura del rumore nel rispetto delle vigenti tecniche di rilevamento. In tal caso l'attività dei Comuni deve essere coordinata con l'attività della Provincia di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).

5. I comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti approvano una relazione biennale sullo stato acustico del proprio territorio, con le modalità e nei termini indicati dall'art. 7, comma 5 della legge n. 447/1995.

Art. 7.

Classificazione acustica

1. La classificazione acustica è adottata dal comune tenuto conto dell'assetto urbanistico del territorio, attraverso l'individuazione di zone acustiche omogenee all'interno delle singole zone urbanistiche ed è trasmessa alla provincia che l'approva entro centoventi giorni.

2. È fatto divieto di prevedere la contiguità di aree anche appartenenti a comuni confinanti, i cui limiti di accettabilità del rumore si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente.

3. La Provincia o, d'intesa, le province competenti per territorio, sentiti i comuni, provvedono, in caso di mancato accordo, alla redazione delle classificazioni acustiche tra comuni confinanti.

4. Eventuali modificazioni alla classificazione acustica del territorio comunale sono trasmesse dal comune, entro sessanta giorni dalla loro adozione, alla provincia, che le approva entro novanta giorni.

5. Gli atti relativi alla classificazione acustica del territorio comunale ed alle modificazioni della stessa sono depositati, dopo l'approvazione della provincia, presso la segreteria comunale a libera visione del pubblico. Il comune provvede a darne pubblicità con ogni mezzo ritenuto idoneo.

Art. 8.

Potere sostitutivo

1. In caso di mancato adempimento delle province e dei comuni a quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 4, dall'art. 10, commi 2 e 4 e dall'art. 17 comma 2, si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 45 della legge 15 maggio 1997 n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

Art. 9.

Ordinanze contingibili ed urgenti

1. In caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della provincia interessata ed il presidente della Regione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

Art. 10.

Piani di risanamento comunali

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) della legge n. 447/1995 o qualora, nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, che si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente, i comuni adottano i piani di risanamento acustico coordinandoli con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni, con i piani regionali vigenti in materia di ambiente e con gli strumenti urbanistici vigenti.

2. I piani di risanamento sono adottati dal consiglio comunale, entro dodici mesi dalla approvazione da parte della provincia della classificazione acustica di cui all'art. 7. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i) della legge n. 447/1995 e dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore presentati al comune competente da società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, ai sensi dell'art. 10, comma 5 della legge 447/1995.

3. I piani devono indicare:

a) la tipologia e l'entità dei rumori presenti, ivi compresi quelli derivanti da sorgenti mobili, preferibilmente individuate con apposita campagna di rilevamento;

b) le zone da risanare, il numero degli interventi da effettuare e la stima della popolazione interessata ad ogni intervento;

c) i soggetti tenuti all'intervento di risanamento, individuati nei titolari delle attività causa del rumore;

d) le priorità, le modalità e i tempi per il risanamento ambientale;

e) la stima degli oneri finanziari ed i mezzi economici necessari relativamente agli interventi di competenza comunale;

f) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

4. I comuni trasmettono i piani di risanamento, entro sessanta giorni dalla adozione, alla provincia che li approva entro centoventi giorni. Decorso tale termine, i piani si intendono, comunque, approvati. Successivamente alla approvazione, la provincia trasmette entro sessanta giorni i piani alla Regione per gli adempimenti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a).

CAPO III

DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA ATTIVITÀ PUBBLICHE O PRIVATE.

Art. 11.

Piano di risanamento delle imprese

1. Le imprese devono verificare, entro sei mesi dall'approvazione da parte della provincia della classificazione acustica comunale, la rispondenza delle proprie sorgenti sonore ai valori di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 447/1995.

2. In caso di esito negativo, le imprese devono presentare, entro il mese successivo al termine di cui al comma 1, apposito piano di risanamento. Il piano di risanamento deve contenere una adeguata relazione tecnica con indicazione del termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi.

3. Il piano di risanamento di cui al comma 2, corredato di idonea documentazione tecnica e sottoscritto dal legale rappresentante delle imprese, è trasmesso ai comuni competenti per territorio.

4. I comuni, verificata l'idoneità progettuale delle soluzioni proposte dai piani di risanamento acustico, approvano i piani stessi ed effettuano controlli tesi a verificarne l'effettiva e puntuale esecuzione.

5. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono comunque adeguarsi ai limiti previsti dalla classificazione acustica comunale entro il termine di cui al comma 1.

6. Per gli interventi di risanamento acustico effettuati dalle imprese ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 4 della legge n. 447/1995.

Art. 12.

Attività all'aperto

1. Le attività di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, come anche le attività di pulizia di spazi verdi privati, non possono superare i valori limite di immissione di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 447/1995.

2. Qualora ne ravvisino l'opportunità, determinata dalle caratteristiche dei luoghi ovvero da esigenze locali, i comuni possono, con apposito regolamento, stabilire deroghe ai predetti limiti e fissare orari e modalità di esecuzione di tali attività.

3. Le deroghe non sono ammissibili per impianti di compattamento di rifiuti solidi urbani installati in modo permanente.

4. Le attività sportive svolte all'aperto, agonistiche o ricreative, che comportino il superamento dei valori di cui all'art. 2 della legge n. 447/1995, possono essere disciplinate con apposito regolamento comunale, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 2, comma 2, lettera l).

5. Il comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 4, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre il disturbo.

Art. 13.

Attività temporanee

1. Lo svolgimento di attività rumorose temporanee ivi compresi le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile è autorizzato dal comune competente ove sia garantito il rispetto dei valori limite di cui all'art. 2 della legge n. 447/1995 e può essere disciplinato con apposito regolamento comunale, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 2, comma 2, lettera l).

2. Il comune può concedere autorizzazioni in deroga, su richiesta scritta e motivata, prescrivendo, comunque, che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre l'inquinamento acustico.

3. Il comune può individuare ed autorizzare con procedure semplificate determinate attività il cui livello di emissioni sonore sia desumibile dal tipo di lavorazione e dai macchinari utilizzati.

4. Il comune può esentare dall'obbligo di autorizzazione di cui al comma 1 particolari attività di natura occasionale o di limitata durata.

Art. 14.

Unità sanitarie locali

1. Gli enti locali possono avvalersi, se del caso, dell'apporto delle Unità sanitarie locali per gli aspetti di carattere igienico-sanitario connessi alle competenze loro attribuite dalla presente legge.

Art. 15.

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10, commi 1 e 3 della legge n. 447/1995, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico previste dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 per il superamento, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, dei valori limite di emissione di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) o dei valori limite di immissione di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) della legge n. 447/1995;

b) pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per il reiterato superamento dei valori limite di emissione di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) o dei valori limite di immissione di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) della legge n. 447/1995;

c) pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 per la mancata presentazione del piano di risanamento acustico di cui all'art. 11 o per il mancato adeguamento ai limiti previsti dalla classificazione acustica comunale entro il termine di cui all'art. 11, comma 5;

d) pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000 per il superamento dei limiti dei regolamenti comunali adottati o adeguati in base agli indirizzi di cui all'art. 2, comma 2, lettera l) salve le deroghe autorizzate dal comune competente.

2. All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni ed alle funzioni conseguenti il mancato pagamento in misura ridotta ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze: la provincia per le infrazioni di cui alla lettera b), il comune per le infrazioni di cui alle lettere b), c) e d).

3. All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni di cui all'art. 10, commi 1 e 3 della legge n. 447/1995 e comma 1, lettera a) del presente articolo provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, la provincia o il comune che, in applicazione di quanto previsto dal comma 4 dello stesso art. 10, trattengono il 30 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle relative sanzioni.

4. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni per violazioni alla presente legge ed ai regolamenti attuativi comunali sono destinate ad attività connesse al contenimento e alla riduzione dell'inquinamento acustico.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e di cassa al capitolo 0680 «Attività di pianificazione, progettazione, ricerca, analisi e monitoraggio anche in relazione all'attuazione del progetto ambiente» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

Norma transitoria

1. Per i comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno provveduto alla classificazione acustica si applicano i valori limite di cui all'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.)

2. I comuni che non hanno adempiuto alla classificazione acustica del proprio territorio adottano i relativi atti entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Nei successivi centoventi giorni la provincia approva gli atti dei comuni.

3. Fino all'emanazione degli atti di competenza della giunta regionale di cui all'art. 2, comma 2, sono fatte salve, per quanto non in contrasto con la presente legge e con i vigenti decreti di attuazione della legge n. 447/1995, le prescrizioni tecniche di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 1977/1995.

4. Fino all'emanazione dell'atto statale di indirizzo e coordinamento riguardante la figura di tecnico competente in acustica ambientale, come definita all'art. 2, comma 6 della legge n. 447/1995, la Regione procede al riconoscimento dei tecnici competenti secondo le modalità rispettivamente stabilite con deliberazione della giunta regionale 9 febbraio 1996 n. 238 e con deliberazione del consiglio regionale 57/1996. Il riconoscimento rilasciato dalle altre regioni e dalle province autonome è equiparato, a parità di titoli e requisiti, al riconoscimento effettuato dalla Regione Liguria per i tecnici residenti nel proprio territorio.

Art. 18.

Abrogazione

1. La legge regionale 4 luglio 1994 n. 31 (indirizzi per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria

Genova, 20 marzo 1998

MORI

(*Omissis*).

98R0621

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1998, n. 13.

Modifica alla legge regionale 30 gennaio 1995 n. 9 (Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 «testo unico delle norme sulle indennità e la previdenza dei consiglieri regionali»).

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 15 aprile 1998*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3

1. Nell'art. 1, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 (testo unico delle norme sulle indennità e la previdenza dei consiglieri regionali), come modificato dall'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 1995 n. 9, è soppressa la lettera b).

Art. 2.

Applicazione del decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314 ai rimborsi spesa previsti per i consiglieri regionali

1. Le somme erogate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1987 non concorrono a formare il reddito di cui all'art. 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 secondo quanto previsto dall'art. 4, lettera b), del decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 20 marzo 1998

p. Il Presidente

Il vice presidente: MAZZARELLO

98R0622

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1998, n. 14.

Interventi per la riqualificazione di siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 15 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Fondo per interventi in aree a destinazione produttiva ed in siti degradati e dismessi

1. La Regione, al fine di favorire l'insediamento di attività produttive, lo sviluppo di nuova imprenditorialità, il miglioramento e il recupero ambientale di aree ed immobili produttivi degradati e dismessi, nelle aree non interessate da obiettivo 2 di cui alla decisione della Commissione europea del 20 gennaio 1994, concede alla F.I.L.S.E. S.p.a. un contributo pari all'80 per cento, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 (costituzione della Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.a.), per la costituzione di un fondo destinato a finanziare in tali aree la realizzazione di interventi diretti a:

a) urbanizzare aree per insediamenti produttivi di piccole e medie imprese;

b) recuperare aree e fabbricati degradati, dismessi dall'attività produttiva, destinati a funzioni pubbliche o di interesse pubblico ovvero all'insediamento di piccole e medie imprese.

Art. 2.

Modalità di costituzione del fondo

1. Il contributo per la costituzione del fondo di cui all'art. 1 è concesso alla F.I.L.S.E. S.p.a. sulla base di un progetto-programma, nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Il progetto-programma, da presentare entro il 30 giugno di ogni anno, deve indicare, tra l'altro:

a) la individuazione delle aree e dei fabbricati degradati oggetto dell'intervento;

b) la percentuale minima di domanda d'insediamento per ogni specifico intervento;

c) i requisiti di eseguibilità degli interventi sotto il profilo urbanistico ed edilizio.

3. La Regione stipula apposita convenzione con la F.I.L.S.E. S.p.a. per disciplinare le modalità di funzionamento del fondo e di rendicontazione annuale, di realizzazione delle iniziative e di monitoraggio degli interventi e dei loro effetti anche nella fase successiva al completamento delle opere.

Art. 3.

Utilizzo del fondo e spese ammissibili

1. Il fondo è utilizzato da F.I.L.S.E. S.p.a. direttamente o tramite società o consorzi di cui detiene, anche con il concorso degli enti locali o di altri enti pubblici, la maggioranza del capitale sociale, per la realizzazione degli interventi ritenuti ammissibili dalla Giunta regionale.

2. Sono ammissibili le spese per i seguenti interventi:

a) opere di urbanizzazione:

1) strade di allacciamento ed interne a servizio dell'area;

2) spazi di sosta e parcheggio;

3) fognature nere e bianche;

4) reti idriche, reti gas e reti elettriche e telefoniche;

5) illuminazione;

6) spazi di verde attrezzato;

7) opere accessorie strettamente inerenti;

b) bonifica e sistemazione dell'area;

c) riqualificazione, ristrutturazione o demolizione dei fabbricati, esclusa la manutenzione ordinaria.

3. Gli oneri di urbanizzazione non sono considerati spese ammissibili.

4. Sono ammissibili al contributo le spese tecniche nella misura del 5 per cento del totale delle spese relative agli interventi del comma 2.

5. L'acquisizione dell'area e dei fabbricati è a carico del fondo nella misura massima, rispettivamente, del 10 per cento e del 30 per cento dei costi di intervento ritenuti ammissibili a finanziamento.

6. L'alienazione delle aree e dei fabbricati oggetto degli interventi è effettuata a prezzi di mercato. Le somme ricavate dalla cessione degli immobili sono destinate alla reintegrazione del fondo con le modalità ed i limiti indicati nella convenzione di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 4.

Contributi per il miglioramento delle infrastrutture pubbliche di rivitalizzazione dei centri urbani

1. La Regione, al fine di favorire la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane nelle aree non interessate da Obiettivo 2 di cui alla decisione della commissione europea del 20 gennaio 1994, concede ai comuni un contributo per la realizzazione ed il migliora-

mento delle dotazioni infrastrutturali e degli arredi urbani negli ambiti territoriali dei centri storici e delle periferie urbane, funzionali ai programmi di investimento dei soggetti di cui all'art. 6.

2. A tal fine i comuni ed i soggetti di cui all'art. 6 attuano le opportune intese per la concertazione degli interventi e la presentazione delle domande di contributo.

Art. 5.

Concessione di contributo

1. I comuni presentano alla Regione la domanda di contributo corredata del progetto degli interventi costituito da una relazione illustrativa degli obiettivi perseguiti e delle ricadute sotto gli aspetti socio-economico ed urbanistico-ambientale, dalla documentazione tecnica di progetto e dal computo metrico estimativo.

2. Il contributo in conto capitale è concesso nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con il limite massimo di contributo di lire 150.000.000.

3. Il dirigente della struttura competente stabilisce i termini annuali per la presentazione delle domande di contributo. Il relativo provvedimento viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria. Della pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani a diffusione regionale o con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Art. 6.

Contributi a consorzi per investimenti di rivitalizzazione dei centri urbani

1. La Regione, al fine di favorire la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane nelle aree non interessate da Obiettivo 2 di cui alla decisione della Commissione europea del 20 gennaio 1994, concede un contributo a consorzi di piccole e medie imprese operanti in definiti ambiti territoriali dei centri storici e delle periferie urbane, per la realizzazione di:

a) strutture per lo stoccaggio, conservazione, smistamento, consegna dei prodotti e delle merci;

b) aree di parcheggio e relative pertinenze di collegamento alla viabilità pubblica;

c) servizi informatici e telematici che consentano l'accesso delle imprese consorziate a servizi innovativi e di assistenza tecnica e finalizzati alla realizzazione di reti per la distribuzione di prodotti e servizi attraverso accordi di cooperazione, di collaborazione e di franchising con particolare riferimento alla commercializzazione e valorizzazione di produzioni locali;

d) logo e marchi commerciali e produttivi e di qualità.

Art. 7.

Concessione del contributo e spese ammissibili

1. I consorzi presentano alla Regione la domanda di contributo corredata del programma degli interventi costituito da una relazione descrittiva degli obiettivi perseguiti e delle ricadute economiche sulle imprese interessate, dalla documentazione tecnica di progetto e dai preventivi analitici delle spese previste.

2. Il contributo in conto capitale è concesso nella misura del 40 per cento delle spese di investimento ammissibili, nei limiti del regime di aiuto «de minimis», di cui alla comunicazione della commissione delle Comunità europee pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/68/9 del 6 marzo 1996.

3. Sono ammissibili al contributo i programmi di investimento attuabili anche disgiuntamente dagli interventi dei comuni, relativi a:

a) costruzione o ristrutturazione dei fabbricati, esclusa la manutenzione ordinaria e l'acquisto degli immobili, purché direttamente collegati all'investimento;

b) impianti, attrezzature e apparecchiature di nuova fabbricazione;

c) arredi strettamente funzionali all'attività di impresa e inventariabili;

d) acquisizione di servizi informatici e telematici ed altri beni immateriali.

4. Le spese tecniche sono ammissibili nella misura del 5 per cento dell'investimento.

5. Il dirigente della struttura competente stabilisce i termini annuali per la presentazione delle domande di contributo. Il relativo provvedimento viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria. Della pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani a diffusione regionale o con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Per l'anno 1998 la F.I.L.S.E. S.p.a. presenta il progetto-programma di cui all'art. 2 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a L. 2.500.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» iscritta al Capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1997 ed istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1998 dei seguenti capitoli:

8817 «Contributi alla F.I.L.S.E. S.p.a. per la costituzione del fondo per interventi in aree a destinazione produttiva ed in siti degradati e dismessi» con lo stanziamento di L.1.500.000.000 in termini di competenza, per gli interventi di cui all'art. 1;

8818 «Contributi ai comuni per la realizzazione e il miglioramento di infrastrutture pubbliche di rivitalizzazione dei centri urbani», con lo stanziamento di L. 500.000.000 in termini di competenza, per gli interventi di cui all'art. 4;

8819 «Contributi a consorzi di imprese per programmi di investimenti di rivitalizzazione dei centri urbani», con lo stanziamento di L. 500.000.000 in termini di competenza, per gli interventi di cui all'art. 6.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 27 marzo 1998

MORI

98R0623

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1998, n. 15.

Agenzia regionale per la promozione turistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 15 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Agenzia regionale per la promozione turistica

1. Al fine di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica della Liguria, per favorirne la commercializzazione e per la realizzazione di iniziative speciali è costituita l'agenzia regionale per la promozione turistica, denominata «in Liguria».

2. La presente legge ne disciplina gli aspetti istituzionali, funzionali e organizzativi.

Art. 2.

Compiti dell'agenzia

1. L'agenzia è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale e gestionale, soggetto alla normativa prevista dalla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e successive modificazioni.

2. L'agenzia svolge, con criteri di efficienza, efficacia ed economicità e ricercando strategie comuni con le Camere di commercio e intese con altri soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo turistico della regione, i compiti previsti dall'art. 4 comma 3 della legge regionale 9 gennaio 1995 n. 3 (riordino dell'organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli enti), nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 6 della legge 11 ottobre 1990 n. 292 (ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo).

3. L'attività dell'agenzia si attua sulla base dei programmi e dei piani previsti dall'art. 4 commi 4, 5 e 6 della legge regionale n. 3/1995.

4. All'agenzia è affidata la gestione dell'Osservatorio turistico regionale previsto dall'art. 24 della legge regionale n. 3/1995, in collegamento con l'osservatorio socio-economico di cui alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni. A tale scopo essa si dota dei necessari mezzi informatici.

5. Per l'attuazione dei propri programmi annuali, l'agenzia può richiedere alle aziende di promozione turistica (APT) la collaborazione, anche al fine di affidare alle stesse specifici incarichi operativi con copertura degli oneri nel rispetto delle competenze e delle responsabilità amministrative.

Art. 3.

Organi

1. Sono organi dell'agenzia:

- a) Il direttore generale;
- b) Il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'agenzia, adotta gli atti necessari a garantire la gestione, fra i quali il regolamento sull'assetto organizzativo, e definisce i programmi di promozione turistica triennale e le relative modalità di attuazione annuale, in concorso con la Regione e le APT sulla base della programmazione regionale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 3/1995, assumendone la diretta responsabilità. È altresì responsabile della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate e garantisce l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale, con le procedure previste dalla legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 (norme in materia di nomine di competenza della Regione). Tale nomina dovrà rispondere a titoli ed esperienze professionali adeguate alla qualità e alla specificità dell'incarico.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato stipulato dal presidente della giunta regionale, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile e non può protrarsi oltre i sessantacinque anni di età.

4. Al direttore generale viene corrisposto un trattamento economico omnicomprensivo determinato dalla giunta regionale, avendo come riferimento le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica ed i valori medi di mercato.

5. La giunta regionale, previa formale diffida e acquisite eventuali controdeduzioni, revoca il direttore generale, provvedendo alla sua sostituzione, per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per gravi irregolarità nell'azione amministrativa, per la persistenza di negativi risultati conseguiti nella gestione dell'ente o nell'attuazione delle iniziative programmate.

6. Qualora vengano meno le condizioni previste dalla legge per la nomina, il direttore generale è dichiarato decaduto dalla giunta regionale.

7. A seguito della dichiarazione di revoca o di decadenza, il contratto di lavoro del direttore generale è risolto dal presidente della giunta regionale.

8. In caso di assenza, impedimento, decadenza o cessazione per qualunque causa, il direttore generale è sostituito temporaneamente dal dirigente più alto in grado in servizio presso l'agenzia.

9. Nel caso in cui il posto si renda definitivamente vacante la nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 5.

Comitato di coordinamento

1. Ai fini della programmazione della promozione turistica della Regione l'Assessore al Turismo si avvale periodicamente di un Comitato di coordinamento composto dal direttore generale dell'Agenzia e dai direttori generali delle A.P.T. liguri.

Art. 6.

Norme sul personale

1. Il Direttore generale adotta la pianta organica sottoposta alla verifica regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 28/1994.

2. Ai dipendenti si applicano, in quanto compatibili, le norme regionali in materia di personale.

3. L'Agenzia può avvalersi di personale comandato dalla Regione Liguria e dalle APT.

4. Per specifici progetti possono essere stipulati contratti d'opera ed instaurati rapporti di consulenza professionale regolati, entrambi, dalle norme di diritto privato.

Art. 7.

Finanziamenti dell'Agenzia

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:

- a) da un fondo annuale assegnato dalla Regione per le spese di funzionamento;
- b) da un fondo annuale assegnato dalla Regione per l'attività promozionale;
- c) da specifici contributi dell'Unione Europea e della Regione per la realizzazione di iniziative d'elevato interesse turistico;
- d) da sovvenzioni e contributi erogati dalle Camere di Commercio e da soggetti pubblici e privati nonché dai corrispettivi ottenuti per l'attività svolta.

Art. 8.

Norme finali e transitorie

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1995 è abrogato.

2. Fino all'approvazione del Programma di promozione turistica previsto dall'art. 4 comma 4 della legge regionale n. 3/1995, il Piano promozionale di cui all'art. 4 comma 6 della medesima legge regionale è deliberato dalla Giunta regionale.

3. Dopo il primo anno dalla costituzione dell'Agenzia la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, relativamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 9.

Modifica alla legge regionale n. 3/1995

1. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 3/1995 è così sostituito:

«1. Ai Direttori generali delle A.P.T. viene corrisposto un trattamento economico omnicomprensivo determinato dalla Giunta regionale, avendo come riferimento le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica ed i valori medi di mercato. Tali indennità non sono cumulabili con altre percepite quali titolari di cariche elettive presso enti pubblici e, qualora queste siano inferiori, deve essere corrisposta la sola differenza».

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, di quota pari a L. 400.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo» iscritta al capitolo 9520 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1997 ed istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1998 dei seguenti capitoli:

8401 «Contributi all'Agenzia regionale per la promozione turistica per le spese di funzionamento» con lo stanziamento di lire 400.000.000 in termini di competenza;

8402 «Contributi all'Agenzia regionale per la promozione turistica per l'attività di promozione turistica» per memoria.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Agli oneri per la costituzione dell'Agenzia regionale per la promozione turistica si provvede mediante utilizzazione ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 42/1977 di quota pari a L. 600.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri

dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» iscritta al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1997 ed istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1998 del capitolo 8403 «Contributi per la costituzione dell'Agenzia regionale per la promozione turistica» con lo stanziamento di L. 600.000.000 in termini di competenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 21 marzo 1998

MORI

98R0624

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1998, n. 16.

Attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, in materia di funzioni conferite alla Regione in agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 6 del 15 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

1. Ferme restando le funzioni amministrative già attribuite o delegate ai sensi della normativa regionale vigente, le ulteriori funzioni amministrative conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (conferimento alle Regioni delle funzioni in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), sono delegate alle Comunità montane e ai Consorzi di Comuni di cui all'art. 40 della legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (riordino delle Comunità montane), ad esclusione di quelle in materia di attività venatoria e pesca nelle acque interne che sono attribuite alle Province.

2. La Regione svolge direttamente le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e risultino incompatibili con le dimensioni territoriali degli enti locali. Sono comunque di competenza regionale:

- a) l'elaborazione e l'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
- b) l'attuazione di specifici programmi di intervento definiti ai sensi delle normative regionali sulle procedure di programmazione;
- c) la tutela degli interessi unitari di carattere regionale.

3. Con successiva legge regionale si provvede all'individuazione delle specifiche funzioni da attribuire o da delegare, anche tenuto conto dei provvedimenti attuativi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 143/1997, e al trasferimento agli enti locali delle risorse finanziarie e strumentali necessarie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 aprile 1998

MORI

98R0625

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1998, n. 17.

Disposizioni per il trasferimento di personale ai soggetti gestori del servizio idrico integrato.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 7 del 17 giugno 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta disposizioni per l'attuazione del trasferimento di personale ai soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche).

Art. 2.

Modalità per il trasferimento del personale

1. La Giunta regionale:

a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede tramite le province alla ricognizione del personale appartenente alle amministrazioni e agli enti adibiti ai servizi pubblici di captazione, adduzione, irrigazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, in servizio alla data del 31 dicembre 1992;

b) dispone i relativi trasferimenti del personale, tenuto conto della dotazione organica degli enti gestori del servizio idrico integrato individuata nel modello gestionale e organizzativo connesso al piano finanziario dell'autorità d'ambito, sulla base dei parametri di cui al comma 3.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 non comporta alcun onere a carico della Regione.

3. La dotazione organica è individuata sulla base dei seguenti parametri:

- a) utenza del bacino;
- b) servizi idrici esistenti e da realizzare;
- c) usi specifici della risorsa idrica nel bacino.

4. In presenza della disponibilità di posti nella dotazione organica di cui al comma 1 può essere trasferito a domanda anche il personale entrato in servizio in data successiva al 31 dicembre 1992.

5. Il personale che risulti in eccedenza all'organico rimane presso gli enti di appartenenza, ove questi non vengano soppressi, ovvero è assorbito dall'ente al quale essi risultino strumentali o dal quale siano partecipati.

6. I trasferimenti decorrono dalla data della stipula della convenzione di cui all'art. 11 della legge n. 36/1994.

7. In caso di enti pubblici competenti in materia di irrigazione e bonifica, la Giunta regionale, con l'atto e con i criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), può disporre il trasferimento di tutto il personale al gestore del servizio idrico integrato o agli enti locali territorialmente competenti.

Art. 3.

Trattamento giuridico ed economico

1. Il gestore del servizio idrico integrato applica al personale trasferito i trattamenti giuridici ed economici previsti dai contratti collettivi di settore applicati ai servizi idrici e garantisce, nel trasferimento da soggetti pubblici a soggetti privati, l'applicazione delle disposizioni dell'art. 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 15 maggio 1998

MORI

98R0619

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1998, n. 18.

Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alle leggi regionali 4 marzo 1982, n.11 «Norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive» e 25 maggio 1992, n. 13 «Disciplina delle strutture ricettive ex-tralberghiere».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 17 giugno 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, al fine di promuovere il turismo itinerante, disciplina la sosta temporanea di caravan e autocaravan in aree apposite individuate dai comuni, singoli o associati.

Art. 2.

Aree attrezzate di sosta

1. I Comuni, in attuazione dell'art. 1 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e dell'art. 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, istituiscono aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio dei caravan ed autocaravan omologati, dotate di:

- a) pozzetto di scarico autopulente;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, se effettuata nel territorio comunale;
- e) toponomastica della città.

2. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20 per cento ed indicata con l'apposito segnale stradale. L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati.

3. La sosta di caravan ed autocaravan nelle aree attrezzate di sosta è permessa per un periodo massimo di 36 ore nell'arco di sette giorni consecutivi.

Art. 3.

Gestione delle aree

1. I Comuni provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa.

2. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le presenze alle aziende di promozione turistica competenti per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

Art. 4.

Contributi

1. La Regione, per la realizzazione, il miglioramento e la ristrutturazione delle aree di cui all'art. 2, concede contributi in conto capitale ai Comuni, secondo modalità e criteri prioritari stabiliti dalla Giunta regionale che garantiscano una equilibrata dislocazione delle aree attrezzate nel territorio.

2. I contributi sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto delle aree, con un massimo di L. 30.000.000.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. La documentazione a corredo della domanda è stabilita con provvedimento del dirigente competente.

Art. 6.

Integrazione alle leggi regionali 4 marzo 1982 n. 11 e 25 maggio 1992, n. 13

1. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui alle leggi regionali 4 marzo 1982, n. 11 (norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni e 25 maggio 1992, n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) sono tenute a realizzare, entro il 31 dicembre 1999, gli impianti igienico sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni di autocaravan e caravan ai sensi dell'art. 185, comma 7 del d.lgs. n. 285/1992 e dell'art. 378 del d.P.R. n. 495/1992, consentendone l'uso - con eventuale corrispettivo, anche ai caravan ed autocaravan itineranti.

Art. 7.

Norma finale e transitoria

1. In sede di prima applicazione la domanda di contributo di cui all'art. 5 deve essere presentata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge ed essere corredata da:

- a) copia della deliberazione dell'amministrazione proponente che dispone l'intervento ed il cofinanziamento;
- b) progetto esecutivo e computo metrico estimativo dei lavori relativi.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Le iniziative previste dalla presente legge sono finanziate con fondi statali destinati alla riqualificazione dell'offerta turistica o con fondi regionali nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante utilizzazione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 di quota pari a lire 400 milioni in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» iscritta al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1997 ed istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1998 dei seguenti capitoli:

8565 «Contributi in conto capitale per la realizzazione, miglioramento e ristrutturazione di aree di sosta e parcheggio per il turismo itinerante, finanziato con fondi di cui alla legge n. 203/1995» con lo stanziamento di lire 400 milioni in termini di competenza;

8566 «Contributi in conto capitale per la realizzazione, miglioramento e ristrutturazione di aree di sosta e parcheggio per il turismo itinerante» per memoria.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 maggio 1998

MORI

98R0619-BIS

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1998, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 «Norme in materia di circolazione fuori strada per i veicoli a motore».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 20 del 3 giugno 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Divieto di circolazione su sentieri a fondo naturale
Sostituzione del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 48/1994

Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48, è sostituito dal seguente:

«2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati nelle aree di cui al comma 1 è altresì vietata nei sentieri a fondo naturale quali mulattiere, tratturi, di cui all'art. 3, comma 1, punto 48 del Nuovo Codice della Strada, nonché nelle piste da esbosco e cesse parafuoco».

Art. 2.

Divieti imposti dal Comune - Aggiunta di un comma all'art. 2 della legge regionale n. 48/1994

Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48, è aggiunto il seguente comma:

«3. Il comune può inoltre stabilire espressamente il divieto di circolazione fuori strada con mezzi motorizzati ovunque lo ritenga necessario per ragioni di polizia locale, urbana, rurale o per la tutela della stabilità del suolo, fermo ogni altro divieto di circolazione, disposto a norma della legislazione vigente dalle autorità competenti».

Art. 3.

Percorsi e impianti fissi o temporanei. Divieti
Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 48/1994

L'art. 5 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Percorsi e impianti fissi o temporanei. Divieti)».

1. È fatto divieto, salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8, di predisporre impianti fissi, anche su terreni privati, per la circolazione fuori di strada di veicoli a motore, nonché di allestire, a qualsiasi titolo, tracciati o percorsi per gare e manifestazioni, anche a carattere occasionale o estemporaneo, da disputare con i mezzi predetti, anche su sentieri, mulattiere, tratturi, piste da esbosco e cesse parafuoco.

Art. 4.

Percorsi fissi in aree degradate o marginali
Inserimento del comma 1-bis nell'art. 7 della legge regionale n. 48/1994

Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. La Provincia può individuare con le procedure di cui all'art. 6 percorsi fissi in aree degradate e marginali ancorché soggette a vincolo idrogeologico, purché verifichi la compatibilità dei percorsi con il vincolo stesso».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 25 maggio 1998

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. del 15 giugno 1995, n. 221)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 21 aprile 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 18 maggio 1998.

98R0564

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale della Toscana 3 ottobre 1997, n. 72, recante: «Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati». (Legge regionale pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 37 del 13 ottobre 1997 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3^a serie speciale - n. 4 del 24 gennaio 1998).

A seguito dell'avviso di rettifica pubblicato nel *Bollettino ufficiale* n. 17 del 13 maggio 1998, nel testo della legge regionale citata in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

All'art. 13, comma 2:

in luogo di «di cui all'art. 6, comma 5», leggasi «art. 6, comma 2»;

All'art. 26:

il comma 4 deve intendersi separato dal comma 3, andando a capo;

All'art. 37, comma 6:

in luogo di «legge 7 dicembre 1983, n. 730» leggasi «legge 27 dicembre 1983, n. 730»;

All'art. 43, comma 4:

in luogo di «di cui agli artt.» leggasi «di cui all'art.»;

All'art. 52, comma 4, lettera d:

in luogo di «parte III» leggasi «parte IV»;

All'art. 65:

il terzo comma deve intendersi separato dal secondo, andando a capo;

All'art. 70, comma 3:

in luogo di «D.P.C.M. 15 maggio 1995» leggasi «D.P.C.M. 19 maggio 1995».

98R0565

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 484.000 - semestrale L. 275.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 396.000 - semestrale L. 220.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 110.000 - semestrale L. 66.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizio davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 102.000 - semestrale L. 66.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 260.000 - semestrale L. 143.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 101.000 - semestrale L. 65.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 254.000 - semestrale L. 138.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.045.000 - semestrale L. 565.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 935.000 - semestrale L. 495.000
---	--

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 3 9 0 9 8 *

L. 3.000